



# Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011.50.96.618

e-mail: [piemonte@pro-natura.it](mailto:piemonte@pro-natura.it)  
PEC: [pronatura.torino@pec.it](mailto:pronatura.torino@pec.it)

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-18

Organizzazione Regionale  
della Federazione  
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica  
(Deliberazione Giunta Regionale  
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

7 agosto 2024

Assessorato Pianificazione territoriale Regione Piemonte  
[pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it)

Assessorato Valutazioni Ambientali  
[Valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:Valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto:** Adozione da parte della Giunta regionale della variante di aggiornamento al Piano Territoriale Regionale (PTR).  
Osservazioni di Pro Natura Piemonte

## Premessa: considerazioni generali

Poiché il PTR “ in quanto fondamentale strumento di pianificazione sovraordinata, rappresenta uno dei principali riferimenti per l’attuazione delle politiche di sviluppo non solo a scala regionale, ma anche per i livelli territoriali inferiori” (*Rel.*, p. 6), e poiché l’inizio del suo *iter*, o almeno della sua parte pubblica, coincide con l’inizio della XI legislatura regionale, Pro Natura Piemonte ritiene doveroso, tanto per coerenza nei confronti di sé stessa quanto per chiarezza nei confronti dell’Amministrazione regionale, premettere alle specifiche osservazioni che verranno formulate, alcune considerazioni generali concernenti il quadro di riferimento politico-culturale dal quale il Piano scaturisce e gli obiettivi che, prendendo le mosse da questo, esso si prefigge.

Il Piano continua ad ispirarsi al concetto di *sviluppo sostenibile*, espressione che, non a caso, ricorre con elevata e ripetitiva frequenza nel testo. Coniato ed introdotto, val la spesa ricordare, dal documento delle Nazioni Unite *Il futuro di tutti noi*<sup>1</sup> e divenuto da allora un concetto guida delle politiche europee (o quanto meno delle loro enunciazioni teoriche) ma che tutti i, gravi, fenomeni negativi (o comunque problematici) intercorsi nell’ultimo quindicennio sul suo cammino, e che sono richiamati in apertura della *Relazione* (“...la crisi economica prima, la crisi sanitaria poi, i fenomeni indotti dal cambiamento climatico, i fenomeni migratori, le politiche europee e nazionali e regionali sviluppate nel decennio, anche in risposta a tali eventi, e, infine, la guerra e le sue conseguenze...” . *Relazione*, p. 3) non hanno portato al benché minimo ripensamento né sulla correttezza di tale concetto-guida né sulla sua praticabilità nell’attuale situazione.

Ora, essendo la Regione Piemonte un soggetto amministrativo e territoriale facente parte di uno Stato a sua volta membro dell’Unione Europea, non possiamo non comprendere che nei suoi documenti programmatici essa segua il (o quanto meno si adegui al) concetto-guida tuttora adottato da tali soggetti sovra-ordinati, o quanto meno vi tributi il suo formale ossequio. Ma al contempo non possiamo non esprimere la nostra sfiducia in un concetto che, nell’ormai non breve lasso di tempo (37 anni) in cui si è operato sotto la sua egida, si è rivelato il più delle volte null’altro che una formula verbale buona a rassicurare sulla possibilità di “coniugare la tutela dell’ambiente con le esigenze dello sviluppo”,... ma incapace di prevenire sia i progressivi e diffusi danni ambientali connessi ai nostri stili di

<sup>1</sup> E divenuto comunemente noto come *Rapporto Brundtland*, dal nome del primo ministro norvegese Harlem Gro Brundtland, che allora presiedeva la Commissione delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, cui era stato affidato l’incarico di redigere il Rapporto.

vita ad alto dispendio di energia e di materia, sia i succitati e macroscopici fenomeni di crisi la cui esplosione, in ultima analisi, è conseguenza proprio dalla pretesa di mantenere ad ogni costo tali stili di vita dipende.

Ciò premesso, non si può non riconoscere che nel Piano è esperita una chiara (seppur necessariamente sintetica) analisi dei fenomeni susseguitsi nell'ultimo quindicennio e delle loro ricadute sul Piemonte. Chiarezza che però non evita, purtroppo, di incorrere in alcuni retrodatati intenti ispirati a modelli e finalità ormai superati ed in alcune contraddizioni.

Fra i primi si annovera il permanere di una prospettiva che, mentre si invocano, appunto, "nuovi modelli di crescita, basati su attività ad alto contenuto di tecnologia e innovazione, si persevera tuttavia nel voler perseguire la "riattivazione, anche nei settori produttivi tradizionali e più "maturi", particolarmente esposti alla crisi;" (*Rel.*, p. 83); nonché nel voler "sostenere programmi di investimento produttivi del Sistema Locale del Lavoro di Torino con priorità ai settori *automotive* e aerospazio; promuovere lo sviluppo delle attività di R&S e di trasferimento tecnologico attraverso la creazione di un *Hub Automotive* e di un *Hub Aerospazio*;" Finalità, queste, conseguenti alla DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022 (Programma pluriennale di Intervento per le Attività produttive 2022-2024) e all'Accordo di programma tra Mise, Anpal, Regione Piemonte, Comune di Torino, Ice e Invitalia per l'attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi di Torino, sottoscritto il 7 dicembre 2021. Per quanto riguarda il settore automobilistico, i due-tre anni trascorsi dall'adozione dei succitati atti hanno mostrato quanto illusorie siano, nel contesto mondiale, le prospettive di un suo "rilancio" a livello locale. Per quanto riguarda il settore Aerospazio, ed il collegato settore aeronautico militare, il perdurare e l'acuirsi dello stato di guerra nell'area europea ed il suo estendersi al vicino oriente, dovrebbero portare a riconsiderare quanto previsto, alla luce del fatto che l'insediamento di tali produzioni nell'area metropolitana torinese, rende l'area stessa un bersaglio preferenziale di distruttivi atti di guerra.

Fra le seconde si rileva che mentre da una parte positivamente si afferma la "centralità del ruolo del settore pubblico, chiamato alla promozione di investimenti diretti in beni e servizi di pubblico interesse" (*Rel.*, p. 4) e, di più, si rivendica alla pianificazione territoriale un ruolo "che, nella sua dimensione regolativa, deve essere in grado di indirizzare i territori verso lo sviluppo sostenibile" (*Rel.*, p. 5), dall'altra si individua quale primo degli obiettivi della revisione del Piano "un nuovo modello di pianificazione, capace di adattarsi a contesti in continuo mutamento". Risulta difficile capire come la Pianificazione territoriale possa esercitare, o anche solo possedere, una "dimensione regolativa" laddove sia costretta ad inseguire i non meglio identificati "contesti", definizione con la quale si può supporre si intendano le esigenze di quei soggetti aziendali, usualmente detti "investitori", che via via si affacciano ai territori cercandovi una più o meno favorevole e più o meno duratura occasione di profitto.

Parimenti, del tutto contraddittoria risulta l'invocazione di "nuovi modelli di crescita, basati ... su attività ad alto contenuto di tecnologia e innovazione<sup>2</sup>..." (*Rel.*, p. 4) con l'affermata esigenza di rilanciare lo "sviluppo soprattutto nei settori trainanti il sistema regionale, quale ad esempio quello edilizio", ovvero un settore a basso contenuto tecnologico, basato su una mano d'opera poco o non qualificata e storicamente utilizzato per tamponare fenomeni e periodi di crisi dell'industria manifatturiera.

<sup>2</sup> Le invocazioni all' "alta tecnologia" ed all' "innovazione", peraltro, si trascinano da un tempo talmente lungo e sono state talmente ripetute da far nutrire seri dubbi su una loro effettiva praticabilità in una regione semi-periferica del mondo "sviluppato". A tacere poi dei dubbi che è lecito nutrire sul fatto che essa risulti effettivamente meno impattante sull'ambiente della tradizionale economia industriale (si veda più avanti al paragrafo Nuova Rivoluzione industriale)

Esso risulta poi ancor più manifestamente, e ci si consenta di dire drammaticamente, contraddittoria con la proclamata importanza che viene assegnata al conseguimento dell'obiettivo relativo al contenimento del consumo di suolo (vedi oltre).

**Lo stato di attuazione della pianificazione territoriale** (par. 1.2.3). Si prende con franchezza atto dell'insoddisfacente stato di attuazione del PTR, che vede tutte le sette Province piemontesi ad oggi prive di un PTCP adeguato al PTR del 2011; si lamenta il faticosissimo recepimento al livello della pianificazione urbanistica locale, dei criteri, dell'impostazione e degli obiettivi del PTR; si constata la persistenza in questa della "scelta di un modello di crescita estensiva in luogo del modello proposto dal PTR, basato sulla riorganizzazione e riqualificazione dei tessuti esistenti" e, di conseguenza, di "uno scollamento tra gli obiettivi e le scelte che i Prg propongono con le direttive e gli indirizzi del PTR". Questo non esaltante quadro è stato poi ulteriormente complicato dall'istituzione (Legge Nazionale 56/2014) delle Città metropolitane, che, individuando queste come "motore di sviluppo per tutto il nostro sistema economico e produttivo", ha di fatto marginalizzato tutto il restante territorio, relegandolo in una posizione di subalternità e in un ruolo di puro e semplice "codazzo" delle trainanti città metropolitane. Ci si trova qui palesemente di fronte ad un problema di *enforcement of law* (applicazione della legge) su cui l'Amministrazione regionale dovrebbe riflettere, per poi adottare sollecitamente strumenti adeguati al raggiungimento di quell'obiettivo che "gli strumenti della perequazione, compensazione e premialità" si sono rivelati incapaci di conseguire.

**Consumo di suolo.** In quello che viene definito il "complesso e articolato contesto" (*Rel.*, p. 13) che caratterizza questa fondamentale tematica, alla grande abbondanza di documenti d'intenti e di indirizzo emessi da diversi organismi internazionali (ONU, CE, Parlamento europeo e Consiglio) e nazionali (ISPRA), non fa al momento riscontro uno specifico testo normativo. In mancanza di questo, unico strumento effettivo è il PTR vigente, ed in particolare l'art. 31, c.10 delle NdA, che statuisce che "le nuove previsioni di incremento di consumo di suolo urbanizzato consentito ai comuni per ogni quinquennio, *localizzate in zone con destinazione agricola dalla pianificazione locale*, non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente (c.vo nostro). Alla constatazione di una facile aggirabilità di tale dettato, si deve poi forse l'inserimento nella l.r. 31 maggio 2022, n. 7<sup>3</sup> (*Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia*) del dettato di cui all'art. 35 (*Norme in materia di compensazione del consumo di suolo*), che stabilisce che le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione. L'arsenale normativo vigente, in sostanza è tale da produrre un rallentamento del consumo di suolo, ma non certo il suo arresto, mentre rimane del tutto indeterminato se detto rallentamento sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionalmente fissati.

In linea generale poi, anche l'approccio a questo fondamentale obiettivo è indebolito dalla consueta, e generica, aspirazione a "trovare un giusto equilibrio tra sostenibilità e uso razionale della risorsa suolo da un lato e crescita e sviluppo connessi alla necessità di cogliere le opportunità offerte da iniziative economiche di varia natura ecc.", che trascura totalmente quello che è stato il decorso storico di questo fenomeno, che negli ultimi decenni ha visto un consumo di suolo tumultuoso e superiore a quello accumulatosi in molti secoli precedenti. Fatto che avrebbe dovuto e dovrebbe indurre ad una più univoca scelta a favore della conservazione dei suoli non compromessi.

Non si può poi trascurare il fatto che, a fronte di questo tuttora debole arsenale normativo, l'amplessissima risonanza mediatica riservata a dichiarazioni rilasciate e posizioni assunte da

<sup>3</sup> Alcune norme "deregolamentative", ma non evidentemente quella di cui qui si tratta, sono recentemente state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

membri della Giunta Esecutiva regionale (v. p.es. [Microchip, Tronzano: "Il Piemonte si apre alle big tech" - La Stampa](#) 24.07.2024; [Il Piemonte punta sui microchip: «Cosi salviamo l'automotive» - Torino Cronaca - Notizie da Torino e Piemonte](#), 14.02.2024; ecc.) nonché dallo stesso Presidente (<https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2024/06/microcip: arriva-a-Novara-una-nuova-fabbrica-da-1600-posti-di-lavoro>), di entusiastica ed incondizionata approvazione di nuovi insediamenti industriali, crea un clima non certo favorevole ad una serena ed efficace politica di freno al consumo di suolo.

**Aree protette.** Preso atto dell'insoddisfacente stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di queste aree, vuoi per pura e semplice inesistenza degli strumenti stessi, vuoi per loro vetustà, ed auspicando che l'Atto recentemente adottato dalla Regione (DGR n. 3-8364 del 29 marzo 2024, "Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi") valga a sbloccare questa incresciosa situazione di prolungato stallo, si propone che, nel frattempo, il PTR preveda di estendere la superficie delle aree protette fino al 30% della superficie totale, distribuendo l'aumento in modo tale da assicurare una percentuale minima in ogni Ait (ad esempio minimo 10%).

Si propone inoltre che l'individuazione di quelle aree protette da classificare come "*rigorosamente protette*" sia effettuata con criteri naturalistici.

**La logistica.** L'ampissimo spazio dedicato alla trattazione di questa tematica, peraltro svolta non dai servizi regionali ma da un soggetto esterno (Fondazione Link), lascia intendere come su questo settore più che su altri si appuntino le attenzioni e le speranze dell'Amministrazione regionale, ispirata dal *think-thank* cui si è affidata. In questa trattazione, l'irrisolto contrasto tra le "esigenze dello sviluppo" e la tutela ambientale viene infatti pressoché a scomparire, non perché ad esso gli estensori abbiano trovato una qualche miracolosa soluzione, ma al contrario perché sono le prime ad essere pressoché esclusivamente considerate, venendo le seconde confinate a qualche sparsa citazione, di carattere più che altro rituale, quando non coattivamente conseguente ad obiettivi formulati nel Quadro Strategico. Così, di fronte all'asserito "ruolo di fondamentale importanza per potenziare la competitività dei territori" che alla logistica si attribuisce ed al "legame tra logistica e competitività territoriale [che] costituisce un elemento innovativo che enfatizza la centralità del processo di pianificazione integrata dei flussi e delle scorte all'interno di un'area geografica specifica" e, ancora, alla "sinergia tra logistica e governance territoriale [che] rappresenta un pilastro fondamentale per promuovere lo sviluppo economico" (*Rel.*, p. 24), in nessun modo viene specificato come possano essere conseguiti gli obiettivi, pur sempre collocati in posizione subordinata, di contenimento del consumo di suolo, del consumo energetico e di riduzione delle emissioni.

Nessun accenno viene inoltre fatto al costo in termini di consumo sia energetico sia di materia (e di quali "materie" si tratti) necessario ad implementare i nuovi sistemi ed apparati di mobilità (elettrica e a idrogeno), quelli di produzione e consumo di energia derivante da fonti rinnovabili nonché di "sviluppo equilibrato e sostenibile delle infrastrutture a servizio dei sistemi produttivi" (*Rel.*, p. 26).

**La rete della mobilità e della logistica.** La brevissima trattazione di questa tematica (*Rel.*) non consente di comprendere se e quanto essa sia sovrapposta o differente da quella trattata al precedente paragrafo. In questa incertezza, si procederà assumendo che la precedente trattazione riguardi il movimento delle merci e la presente quella delle persone. Ciò assunto, si rileva come anche le proposte modifiche alle NdA abbiano subito un drastico ridimensionamento dell'articolato (artt. 37-38), verosimilmente in prospettiva di un trasferimento delle norme cancellate alla pianificazione metropolitana e provinciale ed a quella di settore. Scompare così dall'articolato una serie di riferimenti puntuali a progetti

infrastrutturali, per la maggior parte concernenti l'area metropolitana torinese (art. 37, c.6), alcuni realizzati (Passante Ferroviario e conseguente entrata in funzione del SFM), altri tuttora, e fortunatamente, allo stato di progetto se non di solo intento (Gronda Nord, C.so Marche, Tangenziale est, a tacere della Torino-Lione). Non è chiaro, anche a causa della scarsa leggibilità della Tavola 3 a questa scala, se il venir meno di un'esplicita citazione di questi progetti/intenti significhi o no una loro cancellazione dalla pianificazione regionale. Nel primo caso si ritiene che, per chiarezza, il fatto venga esplicitamente dichiarato; nel secondo, non si può non domandarsi quale senso abbia il mantenimento di previsioni datate di almeno vent'anni e che, non realizzate nel contesto affluente (seppur poi rivelatosi illusorio) degli anni '90 e 2000, risultano oggi del tutto superate ed impraticabili.

Parimenti scompare una nutrita serie di specificazioni (art. 37, c. 7,8 e 9) dirette alle Province ed alla Città Metropolitana e volte ad "istruire" questi Enti sulle modalità di esecuzione degli interventi da effettuarsi al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. Ora, per quanto tali specificazioni potessero risultare eccessivamente dettagliate per un documento di indirizzo alla scala del PTR, non risulta affatto chiaro se le più generali, ma anche più vaghe, indicazioni metodologiche di cui al c. 4 del nuovo testo, siano sufficienti ad assicurare quella "riorganizzazione gerarchica delle infrastrutture di trasporto" per conseguire la quale "La pianificazione locale, territoriale e settoriale ad ogni livello, [dovrebbe] attua[re] gli indirizzi e le previsioni della pianificazione regionale dei trasporti, della mobilità e della logistica e garanti[re] l'efficacia e la coerenza tra iniziative e decisioni locali e regionali." Ciò anche, e soprattutto, in considerazione del fatto che il fortissimo ritardo in cui versa la pianificazione di livello provinciale (7 Province con PTP antecedente al PTR vigente!) venga recuperato, sia per quanto riguarda lo Strumento principe, sia, di conseguenza, per quanto riguarda la pianificazione di settore, che all'interno della prima dovrebbe trovare posto (Art. 37, c. 4: "Le Province all'interno del piano territoriale provinciale sviluppano i temi della mobilità, dei trasporti e della logistica in un allegato tecnico denominato Piano provinciale dei trasporti"). Né sono previsti strumenti normativi con i quali la Regione possa smuovere e superare l'inerzia dimostrata dalle Province.

**Energia.** Si richiede che, per ciascuna delle varie fonti, vengano indicati per ogni Ait i dati di energia prodotta, anziché solamente quelli sulla potenza installata.

Si ritiene inoltre particolarmente utile che, per ogni Ait, vengano forniti anche i dati di energia consumata per ciascuna delle varie fonti, nonché il dato della popolazione.

## 2. OSSERVAZIONI CONCERNENTI SINGOLI AIT

### AIT 3,4,5,6 (Area Novarese)

Si rende necessaria l'integrazione della mobilità ferroviaria AV/AC (di valenza internazionale e nazionale) con quella regionale e locale (collegamento non esplicitato nelle schede), oltre che con nodo Malpensa.

Occorre progettare stazione in linea AV/AC (modello Reggio Emilia) collegata con raccordi alla FNM Novara - Saronno e alla storica RFI (collegamento diretto con Malpensa da realizzare-ripristinare; interscambio con linee di carattere regionale, in particolare le citate al punto seguente:

Realizzare progetto di riqualificazione linee Santhià - Arona e Novara - Varallo per trasferire su ferro la mobilità pendolare lavorativa e studentesca, e incentivare quella turistica con accesso alla Valsesia, Lago d'Orta da Borgomanero (fermata della Santhià - Arona), Lago Maggiore (Svizzera, Ossola).

**AIT 10 - Torino**

Tra gli Ambiti di Integrazione Territoriale si segnala, ai fini del Rapporto Ambientale, la criticità dell'Ambito 10 (Torino) con i circostanti Comuni dell'Area Metropolitana per quanto riguarda all'interno dell'aggiornamento, la necessità di un rafforzamento delle Norme di Attuazione, relativamente ai temi della tutela delle Aree Agricole, del Consumo di Suolo, e delle Compensazioni Ecologiche.

Tali norme risultano per lo più fragili e disattese, in particolare per quanto riguarda il capoluogo regionale:

la città di Torino ha adottato nel luglio 2020 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di una Variante generale di Revisione del PRG del 1995, che tuttavia, trascorsi 4 anni, non ha ancora avuto efficacia e sembra tuttora archiviata a favore della scelta di addivenire alla redazione di un nuovo Piano Regolatore. Sono pure scadute le Norme di Salvaguardia che riguardavano vaste aree agricole situate nella zona Nord-Est.

In questa situazione di "stallo" è da rimarcare, per quanto riguarda la città di Torino, il mancato adeguamento della strumentazione urbanistica al vigente Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Gestione Rischio Alluvioni del 2016, anche se Torino ha approvato da più di 15 anni la Variante 100, di adeguamento al PAI.

Si rileva anche un significativo ritardo nell'inserimento esplicito negli strumenti urbanistici della città di Torino dei siti della Rete Natura 2000, come avvenuto nel caso della ZPS Meisino-Isolone di Bertolla, con una palese superficialità nell'applicazione delle norme e dei piani di gestione, come dimostra la scelta effettuata dalla città di Torino nel 2022 di proporre al Ministero dello Sport la realizzazione di una "Cittadella dello Sport" (poi di recente ridenominata con l'aggiunta "e dell'Educazione Ambientale") all'interno del Parco del Meisino, finanziata con risorse del PNRR destinate alla rigenerazione di impianti sportivi dismessi o degradati, in un sito classificato come ZPS, e nelle aree ad esso immediatamente contigue. Ciò rivela la debolezza delle Norme di Attuazione del PTR nel far valere i "principi di prevenzione" in campo ambientale, fatti per "contrastare effetti negativi attesi e verificare la compatibilità degli interventi con il patrimonio ambientale e paesaggistico". Tali Norme in fase di Revisione del PTR andrebbero rafforzate imponendo la verifica preventiva e la compatibilità degli interventi proposti all'interno del Sistema delle Aree Protette del Parco del Po Piemontese da sottoporre a Valutazione di Incidenza (VINCA), trasformandola da strumento passivo ex-post a strumento preventivo.

Si richiama infine nel Rapporto Ambientale per la Revisione del PTR un riferimento esplicito al progetto MAB-UNESCO Collina Po, approvato nel 2016, che pone al suo centro i siti delle aree protette del parco del Po e del Parco della Collina di Superga; esso non ha portato finora ad interventi per migliorare la qualità ambientale e di protezione dei siti di pregio, con azioni efficaci da parte degli 80 Comuni che vi hanno aderito, col rischio della decadenza di tale nomina qualora nell'arco di 10 anni non si sia provveduto ad attivare tali azioni.

Riteniamo poi che vadano rafforzate nel loro complesso le Norme di Attuazione del PTR per quanto riguarda la tutela delle aree agricole in generale, e di quelle periurbane in particolare (Artt. 24 e 27), al fine di impedire inutili consumi di suolo libero e non urbanizzato, quando appare evidente all'interno della conurbazione torinese la possibilità di ragionevoli alternative ad insediamenti commerciali, residenziali e produttivi. A fronte della vastità del patrimonio pubblico dismesso o in fase di dismissione appartenente a Regione, Comuni, Demanio Civile e Militare, Sistemi Urbani, deve imporsi il criterio del riutilizzo e della riconversione di tale patrimonio come alternativa al consumo irreversibile di aree libere. E ciò senza considerare la vastità delle aree già produttive e da anni in disuso, che ammontano nel caso di Torino, secondo computi approssimativi, a parecchi milioni di mq., in parte oggetto di progetti di trasformazione mai attuati a distanza di quasi 30 anni (le Zone Urbane di Trasformazione del PRG del 1995), sovente abbandonate al degrado, e in parte

rimasti “zone grigie” delle quali è ancora da definire qualsiasi criterio di utilizzo. Citiamo ad es. l’area Thyssen Krupp-ILVA, con complessi e costosi problemi di bonifica da precisarsi in relazione con la futura destinazione urbanistica.

L’esame delle alternative, qualora si faccia l’ipotesi di nuovi insediamenti privati o pubblici deve essere stabilita nelle Norme di Attuazione, al fine di evitare consumi di suolo libero. Citiamo come esempio “in negativo” di tale mancata analisi l’accordo di massima stipulato tra Città di Torino, Regione Piemonte, ASL Torino, per l’insediamento del nuovo Ospedale di Torino Nord-Ovest nell’area del parco della Pellerina, col quale si è data in carico alla Città di Torino la scelta localizzativa, senza approfondire le alternative a tale spreco di suolo libero a fronte di numerose aree dismesse in tale quadrante della Città. Tale esame delle alternative va approfondito anche qualora si provveda a realizzare opere di pubblico interesse, e andrebbe precisato nelle Norme di Attuazione proprio per comprovare gli intendimenti della Regione Piemonte in tale campo.

Massima attenzione nella Revisione del PTR e nell’integrazione delle Norme andrebbe prestata poi alle aree agricole periurbane, sottovalutate dalla Città di Torino come da altri comuni della conurbazione torinese, aree purtroppo sovente considerate come una sorta di “riserva urbanistica”, da consumare anziché da tutelare ai fini ambientali. Nel caso della Città di Torino rimarchiamo poi il mancato inserimento nel PRG del 1995 della destinazione agricola tra le diverse destinazioni d’uso, fattore che ha consentito la progressiva riduzione di tali superfici e realtà produttive ai fini della crescita urbana, senza neppure provvedere sovente ad un’adeguata perimetrazione delle aree dei centri storici, dei nuclei insediativi di valenza storica (i “borghi”) a contorno delle zone urbanizzate, e a un’attenta individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico classificate come “inedificabili” ai sensi del PAI.

Parallelamente alla revisione del PTR vigente riteniamo indispensabile che la Regione provveda annualmente a pubblicare su un sito dedicato le informazioni relative al consumo di suolo in Piemonte, all’interno dei diversi quadranti (come l’Ambito 10, il Torinese, certo tra i più critici).

#### **AIT 14 – Chieri**

Il perdurare dell’ipotesi della Tangenziale Est, mantenuta anche dalla Città Metropolitana, risulta in palese conflitto con la tutela delle aree agricole del Chierese. ‘E quindi opportuno prevederne la definitiva cancellazione, in una ormai assodata insostenibilità in termini di costi e vantaggi, che hanno visto franare anche le ipotesi di “pedaggiamento”, a cui nessun operatore autostradale è interessato. Parimenti, tale cancellazione non può non applicarsi anche ai progetti di una Tangenziale Est più o meno mascherata (Gronda Est) prospettati recentemente dalla Città Metropolitana. Si tratta in realtà di un progetto che prevede una superstrada a tratti in doppia carreggiata o tre corsie o in galleria o in viadotti o con allargamento e duplicazione dell’esistente e pertanto, al di là della differenza nel nome, di un’infrastruttura con caratteristiche sostanzialmente autostradali, e con impatti di pari portata. Tale progetto risulta quindi incompatibile con un territorio di elevato valore ambientale riconosciuto anche da MAB Unesco come parte integrante del Parco della Collina del Po con vocazione agricolo-turistica. Esso si collocherebbe inoltre in una di quelle “zone periurbane e urbane” in cui ISPRA rileva le maggiori criticità del consumo di suolo, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali, unitamente alla criticità delle aree nell’intorno del sistema infrastrutturale, più frammentate e oggetto di interventi di artificializzazione a causa della loro maggiore accessibilità e anche per la crescente pressione dovuta alla richiesta di spazi sempre più ampi per la logistica”. (Rel, p. 12-13).

## **AIT 17 - Vercelli**

### **- Infrastrutture viarie**

Collegamento stradale Vercelli Novara: anziché realizzare una nuova arteria a doppia corsia, con minor spesa e minor consumo di suolo è possibile intervenire sulla rete viaria esistente con mini-circonvallazioni che evitino il passaggio di auto e mezzi pesanti nei paesi.

### **- Sito nucleare di Saluggia**

E' assurdo continuare a spendere fondi pubblici per la "difesa" (idrogeologica, ecc.) di un sito in via di smantellamento (e che, anzi, avrebbe già dovuto essere smantellato). Occorre invece fermare la costruzione di nuovi depositi e accelerare il trasferimento del materiale radioattivo in altro sito, liberando così l'area da vincoli radiologici (*green field*).

Lo stesso vale per il sito nucleare di Trino (centrale "Enrico Fermi"), il cui decommissioning sconta inspiegabili ritardi e continui rinvii delle operazioni in programma.

### **- Produzione di energia elettrica**

La provincia di Vercelli produce molta più energia elettrica di quanta ne consuma. E' necessario porre un freno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, e incentivarne l'installazione sui tetti dei capannoni agricoli e industriali, parcheggi coperti, ecc.

### **- Servizio idrico**

Più del 20% dell'acqua potabile immessa negli acquedotti non arriva agli utenti. La scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato è stata affidata dal presidente della Giunta Regionale ad un commissario *ad acta*: occorre prevedere la sostituzione, prima possibile, dei vecchi tratti di rete che causano queste perdite.

### **- Trasporto ferroviario**

L'area vercellese (capoluogo e piccoli centri) è caratterizzata da un accentuato pendolarismo verso Torino e verso Milano. negli ultimi anni il servizio ferroviario è peggiorato (riduzione del numero di treni, ritardi, affollamento delle carrozze). In occasione del rinnovo degli accordi con Trenitalia occorre rivedere e implementare in questa tratta il servizio ferroviario regionale e interregionale.

### **- Pianificazione del servizio sanitario**

L'area vercellese è suddivisa tra due Asl: la Vercelli e la To4; in entrambe si riscontra un aumento dei tempi di attesa (ormai dell'ordine di mesi, quando non di anni) per le visite specialistiche. Essendo un'area caratterizzata da popolazione in età avanzata, una programmazione della redistribuzione dei servizi nelle varie sedi (ospedali, ambulatori, "case della salute") non è più rinviabile.

### **- Controlli ambientali**

Considerando i dati di qualità dell'aria, è necessario che l'agenzia regionale Arpa intensifichi i controlli sulle emissioni delle industrie inquinanti (p. es. Eni Versalis Crescentino, Asm pallets Vercelli, ecc.).

## TEMATICHE NON AFFRONTATE

Dalla documentazione presentata risultano assenti le seguenti tematiche:

**Ripristino della Natura.** Il Piano trasmesso non poteva tenere conto del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RIPRISTINO DELLA NATURA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2022/86, essendo tale Regolamento stato approvato il 24.06 u.s. Questa sopravvenuta approvazione rende ora necessario trasformare i sintetici e sfumati accenni presenti nel Piano<sup>4</sup> in una disamina esaustiva della tematica ed in un complesso di obiettivi coerente, sia nella progressione quantitativa dei processi di ripristino che in quella temporale, con quello prescritto dal Regolamento.

**Nucleare.** Questa importante tematica non viene trattata nella Relazione, ma soltanto nel Rapporto ambientale (p. 116, par. *Scenario di riferimento ambientale, Fattori antropici, Radiazioni ionizzanti*).

In merito, si ritiene necessario completare l'elenco dei siti nucleari esistenti in Piemonte (mancano gli Impianti e depositi di Livanova a Saluggia e il deposito Campoverde a Tortona).

Si propone che i vari siti nucleari vengano inseriti, con una specifica simbologia, nella tavola b strategia 2 nel riquadro impianti a rischio incidenti rilevanti.

Ai fini di una maggiore trasparenza sull'inventario radiologico dei vari siti e sulle attività in corso, si propone che nel Piano, oltre all'archivio STRIMS che non è accessibile da parte dei cittadini, venga indicato anche l'Inventario ISIN, che è pubblico e annualmente aggiornato.

Si propone che nel PTR siano inserite le prospettive per il Deposito Nazionale, con riferimento alla CNAI ed alle aree in Piemonte attualmente individuate come "idonee", nonché alla valutazione che la Regione ha dato sulle stesse.

Si richiede che l'intero territorio della Regione Piemonte sia esplicitamente classificato come Area inidonea per nuovi impianti nucleari.

**"Nuova Rivoluzione industriale" e materie prime.** I citati fenomeni di crisi che hanno caratterizzato l'ultimo quindicennio ma, fra di essi, soprattutto il più recente e drammatico, ovvero il ritorno di conflitti armati fra Stati e/o coalizioni di Stati, hanno determinato sia rallentamenti ed ostacoli lungo le vie commerciali "globalizzate" nel ventennio 1990-2008, sia preoccupazioni per una loro possibile estensione ed aggravamento. In questo contesto l'Unione Europea ha approvato il **REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. Risulta quindi necessario, in presenza anche di notizie giornalistiche che danno per "varato" un decreto governativo in merito, che la Regione recepisca ed affronti in tempo utile la questione, considerando che essa prefigura l'irruzione di nuovi e pesanti fattori di pressione sull'ambiente, tenuto conto che le materie prime di cui si tratta non

<sup>4</sup> Vedasi p. es. l'obiettivo specifico 1.2.2 del Quadro Strategico, dove il "ripristino degli ecosistemi degradati" è esplicitamente previsto ma senza alcuna indicazione quantitativa.

sono, o almeno non principalmente, quelle utilizzate e consumate nelle precedenti fasi industriali (ferro, rame, zinco, cromo, ecc.) ma si tratta invece di litio, cobalto, c.d. Terre rare, ecc.

**Obiettivo specifico 1.5.7 - Prevenzione e controllo di fenomeni di gentrificazione generati dal processo di riqualificazione del contesto urbano e periurbano.**

Così come enunciato, questo Obiettivo sembra riferirsi a quelli che in passato sono stati fenomeni di progressiva sostituzione, in determinati quartieri o isolati cittadini, di ceti meno abbienti da parte di ceti maggiormente abbienti, con conseguente trasferimento dei primi in localizzazioni urbanisticamente e socialmente marginali. Tali processi sono stati, nella loro modalità “classica”, innescati e condotti tramite interventi di vero e proprio sventramento di parti più o meno ampie di città e loro ricostruzione con immobili di elevato costo. Per quanto l'intento di questo obiettivo sia del tutto apprezzabile e condiviso da Pro Natura Piemonte, ci si domanda quanto peso e diffusione, nell'attuale contesto di impoverimento progressivo del ceto medio (cioè della *gentry*), possano ancora avere fenomeni di questo tipo, basati cioè sulla sostituzione di *residenti* disagiati con *residenti* agiati. In ragione appunto della sempre minor differenziazione, in termini di reddito e potere d'acquisto, fra gli uni e gli altri. Maggior rilevanza paiono avere oggi fenomeni caratterizzati da una diversa utilizzazione di immobili esistenti e dalla loro destinazione ad usi temporanei legati al turismo (affitti brevi, b&b, residences *turistica*, caratterizzata da temporaneità anziché da residenzialità e da uso di immobili esistenti anziché da demolizioni e ricostruzioni. Questa diversa gentrificazione si lega quindi ai problemi di utilizzo delle molte decine di migliaia di unità immobiliari non utilizzate o scarsamente utilizzate esistenti in regione, sia in contesto cittadino che in contesto rurale e/o montano. In questo quadro il fenomeno può avere anche un risvolto positivo (sfrondando quindi la parola *gentrificazione* dall'accezione negativa che si porta dietro a causa dei suoi caratteri soprafattori e dei suoi effetti socialmente marginalizzanti).

Ciò considerato si ritiene che questo obiettivo debba essere riformulato, includendo l'esame ed il monitoraggio dei fenomeni descritti ed la loro relazione con l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente ed inutilizzato o scarsamente utilizzato., ecc.). Fenomeno che può riguardare sia “attrattori” votatisi al turismo in tempi relativamente recenti (il capoluogo regionale a partire dalle Olimpiadi 2006), sia “attrattori” di maggiore “anzianità” quali le aree collinari (Langhe, Monferrato, Roero) e le stazioni montane. In questo quadro, ci si trova quindi di fronte ad un fenomeno che possiamo definire di gentrificazione

### 3. RICHIESTE DI SOSPENSIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO

Premesso tutto quanto sopra, Pro Natura Piemonte presenta le seguenti richieste di sospensione, modifica ed integrazione al Piano:

1. che l'*iter* del PTR sia sospeso sino a che la *Banca dati regionale del riuso e delle aree dismesse* non sia completamente implementata e funzionante. 'E infatti soltanto la piena conoscenza dell'estensione e localizzazione delle aree dismesse sul territorio regionale che permette di effettuare volta a volta il bilancio fra suolo consumato e suolo rinaturalizzato, tenendo conto sia del suolo consumato che viene ridestinato a nuove edificazioni, sia delle deroghe previste dall'art. 31 delle NdA (delle quali in via subordinata si chiede la cancellazione), sia, ancora, di quello

consumato per opere la cui realizzazione debba essere coattivamente accolta negli strumenti di pianificazione locale (p.es. opere “strategiche”; aree estrattive, LR 23/2016, art. 7, c.2). Tale conoscenza risulta inoltre indispensabile affinché l’Organo Tecnico per la VAS possa effettuare un’analisi di quello che è diacronicamente stato il decorso dei suoli consumati e dismessi, e di conseguenza svolgere quella valutazione degli *effetti cumulativi* che è prevista dalla normativa VAS (Dir. 2001/42/CE, Allegato I, sub f); D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, Allegato VI, sub f)) e che risulta invece totalmente assente dal Rapporto Ambientale presentato;

2. nessun documento di Piano affronta (ma nemmeno semplicemente cita) il problema rappresentato dalla prospettata “nuova rivoluzione industriale”, basata sull’utilizzo di sostanze ed elementi chimici (litio, cobalto, terre rare) non utilizzati o scarsamente utilizzati nelle precedenti fasi industriali, ma la rincorsa ai quali si prospetta gravida di pesanti impatti ambientali. In mancanza di una analisi e valutazione di questo ulteriore fronte di sfruttamento, trasformazione e deterioramento dell’assetto e dell’equilibrio ambientale, il Piano rischia perciò di nascere vecchio, limitandosi a rincorrere una possibile “ripresa” di vecchi schemi produttivi, nonché della (peraltro molto incerta) rimarginazione delle ferite e dei danni da essi prodotti sul territorio. Senza invece considerare i nuovi fattori di pressione che si stanno profilando ad un vicino orizzonte. Fattori di pressione che si eserciteranno su di un ambito (quello del sottosuolo) assolutamente non considerato dal PTR, né nella sua parte analitico-descrittiva, né nelle NdA. Ciò considerato, si richiede di integrare, in coerenza con le politiche dell’Unione europea (REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 dello 11 Aprile 2024), gli artt. 30 e 31 delle NdA con Indirizzi e Direttive volte alla tutela del sottosuolo considerato nell’integrità della sua composizione chimica e della sua struttura fisica, comprensiva del reticolo idrico sotterraneo e nella sua valenza strategica, essendo esso risorsa non rinnovabile ed indispensabile per l’esistenza e la funzionalità delle componenti e degli assetti ambientali di superficie. Dedicando cioè al sottosuolo la medesima attenzione dedicata al suolo, cioè alla componente superficiale che su di esso poggia.
3. Le recenti e conclamate localizzazioni di produzioni aerospaziali ed aeronautiche di tipo militare a Torino e nella cintura (Caselle), nell’attuale contesto di continuazione ed aggravamento della guerra in Europa, tenendo conto del fatto che l’Italia partecipa alla guerra tramite la fornitura di armamenti ad una delle parti in conflitto, rendono di fatto l’area metropolitana torinese un bersaglio “privilegiato” di possibili atti offensivi della parte avversa. Ciò considerato, la guerra in corso non è soltanto quell’ultimo (in ordine cronologico) mutamento del “contesto socio-economico” anodinamente elencato nell’*incipit* del Piano (*Rel.*, p. 3) per non più ricomparirvi nel seguito, ma rappresenta un concreto fattore di rischio per una parte (e si tratta della parte “centrale” e più popolata) del territorio regionale. Si ritiene quindi indispensabile esaminare e valutare nell’ambito del PTR, in quanto strumento “la [cui] finalità è sempre più, quindi, quella di permettere alle realtà locali di cogliere le opportunità offerte sullo scenario internazionale” (*Rel.*, p. 61), quali siano i risvolti che sulle realtà locali interessate può avere l’insediamento ed il funzionamento di tali attività produttive;
4. *Energia e Nucleare*. Si rimanda alle richieste puntualmente formulate nei paragrafi dedicati.
5. AIT 3,4,5,6 (Area Novarese) Si rimanda alle richieste già puntualmente formulate nel paragrafo dedicato;

6. AIT 10 – Torino. Si rimanda alle richieste già puntualmente formulate nel paragrafo dedicato;
7. AIT 14-Chieri. Si chiede la cancellazione definitiva dalle previsioni e dagli elaborati del PTR della Tangenziale Est di Torino ed il contestuale adeguamento a tale cancellazione del PTCP (o PTGR) della Città Metropolitana;
8. *Obiettivo specifico 1.5.7 - Prevenzione e controllo di fenomeni di gentrificazione generati dal processo di riqualificazione del contesto urbano e periurbano.* Questo obiettivo sia riformulato in modo da includere e considerare tutti i fenomeni di utilizzazione/non utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente e non soltanto i “classici” fenomeni di gentrificazione residenziale.

Il presidente





# LEGAMBIENTE

Ovadese, Valli Orba e Stura  
*Circolo Progetto Ambiente*



Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure  
Integrate

[pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it)  
[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

## **Oggetto: Osservazioni inerenti alla VAS della Variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale (PTR)**

In merito alla procedura di VAS della Variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale (PTR) proposta dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, l'associazione di tutela ambientale Legambiente Ovadese e Valli Orba e Stura OdV ETS presenta nel seguito le proprie motivate osservazioni relative ai contenuti della Variante di aggiornamento al Piano e ai fini della valutazione ambientale strategica.

### **1) Aree protette (Strategia 1, Tavola A, Relazione pag. 18, Rapporto ambientale pag. 137)**

Si propone che il PTR preveda di estendere la superficie delle aree protette fino al 30% della superficie totale, distribuendo l'aumento in modo tale da assicurare una percentuale minima in ogni Ait (ad esempio minimo 10%). In particolare, si rileva come sia scarsa la percentuale di superficie coperta da aree protette, aree contigue, zone naturali di salvaguardia e ambiti della Rete Natura 2000 nell'Ait19 – Alessandria. Appare quindi indispensabile un'attenzione speciale su questo ambito come pure da estendersi risultano le aree protette in Ait22 – Ovada e Ait23 – Acqui Terme.

Si propone inoltre che l'individuazione di quelle aree protette da classificare come "rigorosamente protette" sia effettuata con criteri naturalistici.

### **2) Nucleare (Rapporto ambientale pag. 116, Scenario di riferimento ambientale, Fattori antropici, Radiazioni ionizzanti)**

Si ritiene necessario completare l'elenco dei siti nucleari esistenti in Piemonte (mancano il deposito Campoverde a Tortona e gli Impianti e depositi di Livanova a Saluggia).

Si propone che i vari siti nucleari vengano inseriti, con una specifica simbologia, nella tavola b strategia 2 nel riquadro impianti a rischio incidenti rilevanti.

Ai fini di una maggiore trasparenza sull'inventario radiologico dei vari siti e sulle attività in corso, si propone che nel Piano, oltre all'archivio STRIMS che non è accessibile da parte dei cittadini, venga indicato anche l'Inventario ISIN, che è pubblico e annualmente aggiornato.

Si propone che nel PTR siano inserite le prospettive per il Deposito Nazionale, con riferimento alla CNAI ed alle aree in Piemonte attualmente individuate come "idonee", nonché alla valutazione che la Regione ha dato sulle stesse.

Si propone che l'intero territorio della Regione Piemonte, sulla base delle valutazioni date dalla Regione sulle aree individuate come "potenzialmente idonee" per il Deposito Nazionale, sia esplicitamente classificato come Area inidonea per qualsiasi nuovo impianto nucleare.

### **3) Energia nei vari Ait (Tavola b Strategia 2)**

Si richiede che, per ciascuna delle varie fonti, vengano indicati per ogni Ait i dati di energia prodotta, anziché solamente quelli sulla potenza installata.

Si ritiene inoltre particolarmente utile che, per ogni Ait, vengano forniti anche i dati di energia consumata per ciascuna delle varie fonti, nonché il dato della popolazione.

#### **4) Impianti a rischio di incidente rilevante (Tavola b Strategia 2)**

Si propone l'inserimento, anche grafico, della dimensione territoriale dei rispettivi piani di emergenza, comprese sia la zona di danno sia la zona di attenzione.

Analogamente si propone di procedere per i piani di emergenza dei vari siti nucleari che si propone vengano inseriti, con una specifica simbologia, nella stessa tavola.

#### **5) Necessità di ripristino degli ecosistemi**

Essendo stato recentemente approvato il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, che modifica il regolamento (UE) 2022/869, si propone che il PTR prenda in esame, quanto meno in termini generali e preliminari, la tematica della necessità di ripristino degli ecosistemi degradati, quali a titolo di esempio per il territorio alessandrino:

- aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici;
- rinaturalizzare i siti dismessi, le ex aree industriali e le cave;
- aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti;
- rimuovere le barriere longitudinali e laterali, quali argini e dighe; dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a scorrimento libero (a tal proposito si apprezza l'attenzione posta sulle criticità idrogeologiche della città di Alessandria mentre per gli interventi pianificati per la minimizzazione del rischio idrogeologico si auspica che venga data priorità agli interventi di rinaturalizzazione);
- tutelare la migrazione dell'avifauna dalla realizzazione di nuovi impianti eolici sui crinali al confine con altre Regioni (per l'Ait -21 Novi Ligure prestare particolare attenzione agli impianti in fase di autorizzazione, Eolico "Monte Giarolo", o già autorizzati ma non ancora realizzati, come l'eolico sul Monte Poggio situato al centro del corridoio migratorio dell'avifauna);
- introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc;
- arrestare o ridurre l'inquinamento da sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.

#### **6) Vigilare sulla qualità della risorsa idrica:**

- **in relazione alla "Nuova Rivoluzione industriale"** e alla ricerca di materie prime. Si ritiene necessario che la Regione recepisca il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.  
A titolo di esempio si fa presente che la maggioranza dei pozzi destinati al consumo umano dei Comuni dell'Ait 22 – Ovada si trovano nel sub-alveo del Torrente Orba. Dal Parco naturale del Beigua della Regione Liguria originano il Torrente Orba ed i suoi primi affluenti (Rio Galada, Rio Rostiolo e Rio Orbarina). Il Parco naturale del Beigua ospita un significativo giacimento di titanio. La progettazione di attività estrattive molto impattanti in aree di rilevante significato ambientale, peraltro espressamente vietata dalla legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/1991, rischia di generare una cascata di ricadute difficilmente risanabili. A fronte della possibile coltivazione si auspica che la Regione, a tutela di questi corsi d'acqua fondamentali per l'approvvigionamento idrico dell'intero Ait 22, affronti in tempo utile la

questione "approvvigionamento sicuro delle nuove materie prime", considerando che essa prefigura l'irruzione di nuovi e pesanti fattori di pressione sull'ambiente.

- **in relazione alla tutela delle aree di ricarica delle falde acquifere destinate al consumo umano** si ritiene necessario che la Regione estenda le specifiche tutele della Valledora alle altre aree con caratteristiche simili. A titolo di esempio ci chiediamo come sia possibile pensare di ampliare la Discarica Riccoboni a Sezzadio (impianto RIHABITAT) dopo tutta l'opposizione sociale e le incertezze che tuttora perdurano sulle falde acquifere.
- **in relazione alla contaminazione dovuta agli inquinanti emergenti**, oggetto di crescente preoccupazione, quali farmaci come l'acido salicilico e il 17- $\beta$  estradiolo, sostanze chimiche come il nonilfenolo, il bisfenolo A (BPA) e le sostanze perfluoroalchiliche, oltre a nano e microplastiche e nanoparticelle metalliche. Un'attenzione particolare va destinata al sito Syensqo (ex Solvay) di Spinetta Marengo, alla contaminazione e chiusura dei pozzi di Montecastello e Piovera per la presenza di sostanze prodotte dal polo chimico, alla necessità di scongiurare la contaminazione di altri pozzi alessandrini.

## **7) La logistica tra esigenze di sviluppo e tutela ambientale**

L'ampissimo spazio dedicato alla trattazione di questa tematica, svolta non dai servizi regionali ma da un soggetto esterno (Fondazione Link), lascia intendere come su questo settore si appuntino le attenzioni e le speranze dell'Amministrazione regionale. In questa trattazione, l'irrisolto contrasto tra le "esigenze dello sviluppo" e la tutela ambientale viene infatti a scomparire, non perché ad esso gli estensori abbiano trovato una qualche miracolosa soluzione, ma al contrario perché sono le prime ad essere pressoché esclusivamente considerate, venendo le seconde confinate a qualche sparsa citazione, di carattere più che altro rituale, quando non coattivamente conseguente ad obiettivi formulati nel Quadro Strategico. Così, di fronte all'asserito "ruolo di fondamentale importanza per potenziare la competitività dei territori" che alla logistica si attribuisce ed al "legame tra logistica e competitività territoriale [che] costituisce un elemento innovativo che enfatizza la centralità del processo di pianificazione integrata dei flussi e delle scorte all'interno di un'area geografica specifica" e, ancora, alla "sinergia tra logistica e governance territoriale [che] rappresenta un pilastro fondamentale per promuovere lo sviluppo economico" (Rel., p. 24), in nessun modo viene specificato come possano essere conseguiti gli obiettivi, pur sempre collocati in posizione subordinata, di contenimento del consumo di suolo, del consumo energetico e di riduzione delle emissioni. Nessun accenno viene inoltre fatto al costo in termini di consumo sia energetico sia di materia (e di quali "materie" si tratti) necessario ad implementare i nuovi sistemi ed apparati di mobilità (elettrica e a idrogeno), quelli di produzione e consumo di energia derivante da fonti rinnovabili nonché di "sviluppo equilibrato e sostenibile delle infrastrutture a servizio dei sistemi produttivi" (Rel, p. 26).

## **8) Aree tutelate UNESCO**




Si propone che le aree tutelate dall'UNESCO siano indicate nelle cartografie del Piano, sia la core-zone, sia la buffer – zone, al fine di rendere immediatamente evidente la necessità di tutela di tali territori. Tutela che appare quanto mai necessaria nell'Ait-19 Alessandria e nell'Ait-23 Acqui Terme dove viceversa risultano insufficienti le aree protette.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si richiede che la Variante di aggiornamento proposta venga modificata ed integrata sulla base di quanto precedentemente esposto.

Si ringrazia per l'attenzione e si dichiara la disponibilità per ogni chiarimento e approfondimento.

Ovada, 11 agosto 2024

  
Michela Sericano  
presidente  
Legambiente Ovadese e Valli Orba e Stura  
  


Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

[pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it)  
[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: Osservazioni inerenti alla VAS della Variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale (PTR)

In merito alla procedura di VAS della Variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale (PTR) proposta dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, l'associazione di tutela ambientale Legambiente del Vercellese e della Valsesia OdV ETS presenta nel seguito le proprie motivate osservazioni relative ai contenuti della Variante di aggiornamento al Piano e ai fini della valutazione ambientale strategica.

**1) Aree protette (Strategia 1, Tavola A, Relazione pag. 18, Rapporto ambientale pag. 137)**

Si propone che il PTR preveda di estendere la superficie delle aree protette fino al 30% della superficie totale, distribuendo l'aumento in modo tale da assicurare una percentuale minima in ogni Ait (ad esempio minimo 10%).

Si propone inoltre che l'individuazione di quelle aree protette da classificare come "*rigorosamente protette*" sia effettuata con criteri naturalistici.

**2) Nucleare (Rapporto ambientale pag. 116, Scenario di riferimento ambientale, Fattori antropici, Radiazioni ionizzanti)**

Si ritiene necessario completare l'elenco dei siti nucleari esistenti in Piemonte (mancano gli Impianti e depositi di Livanova a Saluggia e il deposito Campoverde a Tortona).

Si propone che i vari siti nucleari vengano inseriti, con una specifica simbologia, nella tavola b strategia 2 nel riquadro impianti a rischio incidenti rilevanti.

Ai fini di una maggiore trasparenza sull'inventario radiologico dei vari siti e sulle attività in corso, si propone che nel Piano, oltre all'archivio STRIMS che non è accessibile da parte dei cittadini, venga indicato anche l'Inventario ISIN, che è pubblico e annualmente aggiornato.

Si propone che nel PTR siano inserite le prospettive per il Deposito Nazionale, con riferimento alla CNAI ed alle aree in Piemonte attualmente individuate come "*idonee*", nonché alla valutazione che la Regione ha dato sulle stesse.

Si propone che l'intero territorio della Regione Piemonte sia esplicitamente classificato come Area inidonea per nuovi impianti nucleari.

**3) Energia nei vari Ait (Tavola b Strategia 2)**

Si richiede che, per ciascuna delle varie fonti, vengano indicati per ogni Ait i dati di energia prodotta, anziché solamente quelli sulla potenza installata.

Si ritiene inoltre particolarmente utile che, per ogni Ait, vengano forniti anche i dati di energia consumata per ciascuna delle varie fonti, nonché il dato della popolazione.

**4) Impianti a rischio di incidente rilevante (Tavola b Strategia 2)**

Si propone l'inserimento, anche grafico, della dimensione territoriale dei rispettivi piani di emergenza, comprese sia la zona di danno sia la zona di attenzione.

Analogamente si propone di procedere per i piani di emergenza dei vari siti nucleari che si propone vengano inseriti, con una specifica simbologia, nella stessa tavola.

## 5) Necessità di ripristino degli ecosistemi

Essendo stato recentemente approvato il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, che modifica il regolamento (UE) 2022/869, si propone che il PTR prenda in esame, quanto meno in termini generali e preliminari, la tematica della necessità di ripristino degli ecosistemi degradati, quali a titolo di esempio per il territorio vercellese:

- rinaturalizzare i siti dismessi, le ex aree industriali e le cave;
- aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti;
- ristabilire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche;
- rimuovere le barriere longitudinali e laterali, quali argini e dighe; dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a scorrimento libero;
- rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.

## 6) Aree tutelate UNESCO

Per il territorio vercellese non risulta considerata la Riserva della Biosfera "Collina Po Piemonte" (MAB UNESCO), che per una parte significativa si estende anche nella provincia di Vercelli, nei Comuni di Crescentino, Saluggia, ecc, come dalla seguente figura.




## **CONCLUSIONI**

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si richiede che la Variante di aggiornamento proposta venga modificata ed integrata sulla base di quanto precedentemente esposto.

Si ringrazia per l'attenzione e si dichiara la disponibilità per ogni chiarimento e approfondimento.

Vercelli, 12 agosto 2024

**Legambiente del Vercellese e della Valsesia OdV ETS**





**Consiglio Regionale del Piemonte**

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

**Tel. 011/500056; email [piemonte-valledaosta@italianostra.org](mailto:piemonte-valledaosta@italianostra.org)**

**Consiglio Regionale del Piemonte**

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

**Tel. 011/500056; email [piemonte-valledaosta@italianostra.org](mailto:piemonte-valledaosta@italianostra.org)**

Alla Regione Piemonte

[pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it)

[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Prot. 24/24

Torino, 12 agosto 2024

**OGG: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA  
REVISIONE DEL PTR: PIANO TERRITORIALE PIEMONTESE.  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA PIEMONTE  
APS.**

### **Introduzione :**

Il documento in oggetto è lo strumento di riferimento per il governo del territorio in Piemonte.

Sintomatica la frase introduttiva “La variante è finalizzata alla realizzazione di un nuovo modello di pianificazione capace di adattarsi a contesti in continuo mutamento ed integrare i nuovi principi che gradualmente si affermano a livello globale, attento alle esigenze delle comunità coinvolte, in grado di interpretare e favorire le iniziative delle imprese e del mondo del lavoro.”

Si vuole costruire quindi un Piano elastico e mobile, molto o troppo flessibile, dove il concetto di “pianificazione” pare divenire un ossimoro.

I punti che emergono da una prima analisi sommaria, (un'analisi puntuale non ci è consentita per il tempo che richiederebbe e le competenze che dovrebbero essere coinvolte) sono:

A) Maggiore autonomia agli ambiti locali: province e comuni, ma soprattutto comuni, dando loro la possibilità di porre in discussione scelte di area vasta a vantaggio degli ambiti locali. Le procedure che conosceremo poi nelle fasi successive ci diranno quanto sarà elevato il potere di deroga.

B) Sviluppo senza limiti del settore logistico con annesse opere infrastrutturali, come ad esempio l'autostrada Vercelli Novara dove anziché realizzare una nuova arteria, con minor spesa e minor consumo di suolo sarebbe possibile intervenire sulla rete viaria esistente con mini-circonvallazioni che evitino il passaggio di auto e mezzi pesanti nei paesi. (vedasi comunque quanto nel seguito ulteriormente osservato)

C) Sviluppo spinto del settore energetico anche in alternativa alle attività agricole, con il concreto rischio di depotenziare il PPR e i suoi strumenti di vincolo paesaggistico ( sintomatica la attuale inoperatività di fatto della Commissione articolo 137 del Codice).

Per quanto riguarda gli AIT (Ambiti di integrazione territoriale) le singole schede hanno un carattere conoscitivo e descrittivo delle caratteristiche sociali, economiche e ambientali dei territori. Sarebbe opportuno che si indicasse/delineasse in linea di massima, la "vocazione" stessa dei singoli Ambiti al fine di indicare anche in modo non esaustivo, ma "più operativo" quelle che dovrebbero essere le direzioni per un miglioramento sia economico che ambientale dei vari AIT, fornendo in tal modo, attraverso una visione di area vasta, i "nodi" sui quali operare per effettuare scelte territoriali, anche in eventuale collaborazione con altri AIT, al fine di consentire un reale sviluppo sostenibile, con le necessarie ricadute economiche, da parte dei Comuni, supportati dalle Province e dalla Città Metropolitana. Ovviamente le indicazioni per i territori andrebbero poi sempre supportate e sviluppate tramite il confronto con le reali situazioni in atto e pertanto offrendo sempre un'adeguata e corretta possibilità di aggiustamento, ma garantendo una sintonia con le scelte a carattere regionale e provinciale. Un esempio potrebbe essere dato dalla reale costituzione della "filiera del vino e da quella del riso", anche in sinergia tra loro , con tutte le ricadute economiche e ambientali, promuovendo i rispettivi territori a diversi livelli e perseguendo linee di sviluppo organizzate nella direzione della valorizzazione della produzione in accordo con una visione di sostenibilità ambientale.

### **Relazione tra livelli di pianificazione:**

Un'osservazione di fondo riguarda il tema della relazione tra il PTR e gli altri piani territoriali e locali. In sintesi ci è sembrato di capire che l'attuazione e quindi il "successo" o meno del Piano Territoriale in formazione, dipenda dal grado di

recepimento che esso avrà nell'ambito del sistema della autonomie territoriali ad esso sottese e che viene chiamato ad attuarlo attraverso un'applicazione delle sue direttive e dei suoi indirizzi (le prescrizioni si rinuncia persino a dettarle e questo non è un buon segnale) che dovranno essere declinati a livello Provinciale, di Città Metropolitana e poi di Enti Comuni, singoli o associati.

A questo proposito lo stesso Piano Territoriale non nasconde l'incertezza sull'esito dipendente da una scelta di così ampia apertura di credito nei confronti delle autonomie territoriali, a fronte tuttavia di un dato storico incontrovertibile che è di segno esattamente opposto.

Il Piano Territoriale approvato nel corso del 2011, ad oggi, non è stato recepito da nessuna delle Province del Piemonte (una di esse ne è persino priva in assoluto) e la sola Città Metropolitana ha provveduto al suo recepimento. Ma non solo; il processo di recepimento dello stesso Piano Paesaggistico Regionale è ben lontano dall'essere, non diciamo completato, ma anche soltanto avviato in maniera decisiva.

Questi fatti militano per un fondato scetticismo circa il buon esito del processo programmatico che il PTR vorrebbe innestare e pongono la domanda sul perché, alla luce dei fallimenti precedenti non si sia ritenuto introdurre norme atte a "incoraggiare" il processo di attuazione del Piano o, se si preferisce a "scoraggiare" l'inerzia dei Enti Locali. Le norme transitorie non contengono nulla al proposito.

Si arriva persino a pensare che proprio questo sia lo scopo perseguito.

Si potrà obiettare che si vuole privilegiare l'autonomia dei singoli territori, responsabilizzarli, non sostituirsi ad essi, fedeli ad un modello di democrazia decentrata e partecipata degli Enti Locali.

Può essere, ma tale autonomia non sempre sembra sia stata riconosciuta agli stessi Enti quando, in nome di principi di semplificazione e di rilancio produttivo, le norme urbanistiche locali sono state depotenziate, derogate anche senza necessità di recepimento locale.

E' quindi fondato il sospetto che tale modello attuativo nasconda una scelta politica consapevole del futuro (voluto?) mancato esito di un Piano che ha necessariamente dovuto recepire principi e normative derivanti anche da ordinamenti sovranazionali e comunitari che, in uno scenario in rapida evoluzione, impongono e dettano scelte a prescindere dall'orientamento del Governo Regionale al momento in carica.

Anche nella proposta delle modifiche delle NtA al primo punto si precisa di porre come riferimento la pianificazione locale che sappiamo per esperienza ormai invalsa procede attraverso varianti non strutturali ma di tale peso e ampiezza da svuotare gli strumenti regolatori locali. Una prassi che, peraltro, si sposerebbe bene con quel carattere di flessibilità e elasticità che pare siano tra le caratteristiche "migliori" del Piano in revisione così da individuare una possibile prassi attuativa (bisognerebbe meglio dire inattuativa) che procederebbe appunto per varianti, diversamente definibili come la risposta locale alle domande, generalmente di natura economica, che si esprimono dentro i singoli territori e lì attendono e ottengono le pronte ed efficaci risposte, con buona pace di ogni programmazione pubblica di area vasta e di medio/lungo periodo.

Gli eventuali accordi di programma si potranno affermare come strumenti di modifica ed esecuzione sostitutiva ad una democratica pianificazione e programmazione.

Il PTR dovrebbe essere anche e soprattutto per quanto riguarda l'Ente che lo promuove, cioè la Regione stessa, un volano del cambiamento che si dovrebbe tradurre pure in una nuova produzione legislativa che ne declini i temi in ordinamenti normativi ad essi coerenti, in risorse da riversare sui territori perché possano tradursi in azioni concrete (realizzazioni materiali- capitali umani-educazioni culturali), produzioni legislative capaci di sollecitare l'inertza delle autonomie, stimolando la loro presa di coscienza dei temi strategici, attraendole in uno sforzo sinergico coerente rispetto agli obiettivi specifici del Piano, imponendo tempi e passi, ancora una volta insistiamo, innestando meccanismi di incentivazione premiante e di disincentivazione capaci di far convergere i piani locali verso quegli obiettivi.

Al netto dei contenuti, delle strategie e degli obiettivi che il PPR si pone, a nostro giudizio, occorre quindi rettificare la scelta metodologica che non ne garantisce l'attuazione inserendo norme transitorie finalizzate allo scopo di rendere cogente il processo programmatico.

### PTR e PPR

Non del tutto estraneo al tema che abbiamo evidenziato si pone anche il rapporto tra il Piano Territoriale e il Piano Paesaggistico Regionale.

Al proposito ricordiamo che la norma statale pone quest'ultimo Piano al vertice della scala della gerarchia tra gli strumenti della pianificazione :

"3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156](#) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. "

Ricordiamo ancora che in sede di Norme di attuazione del PPR, L' Art. 46 prevedeva, in carico alla Regione un onere di adeguamento allo stesso per i propri strumenti di pianificazione, così da consentire che, a cascata, si attuasse il recepimento negli strumenti pianificatori ad esso sottordinati:

" La Regione provvede ad assicurare, entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del Ppr, la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico,

nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio. "

Inutile segnalare come i tempi previsti per l'allineamento della pianificazione generale e settoriale a quella paesaggistica sono andati ben oltre quanto normato, e anche questo è un fatto che deve essere attenzionato quando, ottimisticamente, si affida al sistema delle autonomie territoriali il compito di mettere a terra il PTR, quando l'insegnamento che proviene dallo stesso ente Regione è stato di tutt'altro segno.

Se dunque questo è il rischio molto concreto che si profila, ne consegue che lo stesso adeguamento del PTR al PPR che dovrebbe attuarsi con l'aggiornamento in corso, di fatto, probabilmente, non potrà avvenire, rischiando di essere soltanto un adempimento formale, rimandato sine die, cioè all'eventuale sua applicazione da parte delle autonomie territoriali, eludendo così un obbligo nel momento in cui si afferma di osservarlo.

Il nodo metodologico che abbiamo già indicato e che in qualche modo vizia e mina l'esito del processo di pianificazione ritorna, riverbandosi su più aspetti che coinvolgono il PTR, depotenziandolo anche nei suoi contenuti per noi positivi, ma che di fatto rinvia o rimette alle volontà degli altri soggetti della pianificazione di livello inferiore.

C'è tuttavia un altro aspetto significativo e esemplificativo che vorremmo segnalare e che invece riguarda proprio l'Ente Regione laddove in sede di relazione afferma che il processo di adeguamento dei propri strumenti settoriali al PPR risulterebbe compiuto. Vogliamo riferirci, in quanto tema da noi trattato in altro contesto, al PRAE, già sottoposto a procedura di VAS.

Le difficoltà riscontrate nel concludere positivamente quella valutazione hanno indotto la Giunta Regionale a proporre una norma legislativa, poi entrata in vigore, che ne consentisse l'approvazione stralcio per settori estrattivi.

In questo modo, anche in questo caso, si è compiuta un'operazione elusiva di un obbligo, consentendo di mandare in approvazione uno strumento parziale, reso monco in quegli aspetti che, ove non rettificati rispetto all'impostazione iniziale sarebbero entrati in contrasto pieno con l'apparato normativo del PPR.

Quanto poi alla parte stralciata, la sua approvazione diventerà un fatto aleatorio e ciò non è frutto della nostra lettura di quella vicenda, ma sono le dichiarazioni rese all'epoca dal Presidente Responsabile della Giunta Regionale che, interrogato dai media, ebbe a pronunciarsi avanti i rappresentanti di categoria (*Asso Graniti*), affermando che, sin tanto non vi sarebbe stata condivisione del Piano di settore con la rappresentanza di quella categoria, il Piano non sarebbe stato approvato, lasciando così spazio ad una gestione più "libera" delle attività estrattive che tanto incidono in tema di consumo di suolo, riduzione della copertura vegetale, immissione inquinanti, traffico, detrazioni paesaggistiche, proprio obiettivi specifici che il PTR individua ai fini del loro contrasto, non certo della loro "liberalizzazione".

### **Logistica/ trasporti/ commercio.**

Si potrebbe continuare: trasporti e logistica assumono un ruolo molto rilevante nel panorama regionale disegnato dal PTR, ma ad esempio come si pone la realizzazione del nuovo asse viario di collegamento Novara/ Vercelli, di cui già si è detto, tanto sostenuto dal Governo Regionale, con l'esigenza di contenere l'espansione lineare degli insediamenti siano essi logistici, piuttosto che industriali o commerciali? Questo nuovo asse viario, di fatto, costituirà una nuova infrastrutturazione dei territori attraversati, una urbanizzazione lungo la quale sarà difficile immaginare non si indirizzeranno gli interessi di espansione specie del settore logistico, (settore che tanto si concentra in questo quadrante di territorio) tanto "energivoro" in tema di consumo di suolo, di incremento di traffico, e di contro, di altrettanta poca rilevanza in termini di innovazione produttiva e di qualificazione delle risorse umane ( altri obiettivi questi ultimi richiamati dal Piano).

Anche in questo caso ci sembra di individuare una contraddizione tra principi affermati e politiche concrete e di fatto attuate: vedasi la riduzione dello sviluppo lineare degli insediamenti degli impianti produttivi/logistici e commerciali e, al contrario la densificazione dell'edificato diffuso, tutti obiettivi difficilmente raggiungibili con politiche di fatto opposte. Esistono territori poco serviti da infrastrutture e logistica che, al contrario, hanno sempre mostrato un buon tessuto economico e sociale.

Citiamo come esempio il territorio cuneese. Tra i motivi di questo successo segnaliamo la capacità di mantenere il giusto equilibrio tra i vari settori economici.

Ma le dinamiche economiche sono in continua evoluzione e le cose cambiano.

Il settore della logistica cambia anche più rapidamente. E' possibile assistere alla costruzione di capannoni (dedicati alla logistica delle multinazionali del commercio online che una volta finiti non vengono utilizzati perché la multinazionale ha deciso che le priorità sono cambiate.

Il suolo agricolo viene consumato in maniera totalmente inutile.

Il PTR e il PPR dovrebbe contenere norme per prevenire queste situazioni.

Non ci pare sia così, anzi la logistica dei grandi capannoni è ampiamente favorita. Si tratta di un settore a scarso contenuto di innovazione, che lascia ricadute negative pesanti sul territorio.

Si auspica l'inserimento di norme prescrittive che obblighino la prestazioni di garanzie circa l'avviare e il permanere delle attività e ne sanzionino con la rimozione a carico degli attuatori il mancato uso.

Anche in questo caso ci sembra di individuare una contraddizione tra principi affermati nel PTR e politiche concrete e di fatto attuate.

Chiediamo: La rete ferroviaria storica regionale può o no dare una risposta concreta al problema della diversificazione della mobilità? Essa rappresenta un patrimonio materiale pregiato, con l'insieme delle sue opere d'arte e delle sue stazioni minori, la cui costruzione oggi necessiterebbe di risorse ingenti, assolutamente impossibili da acquisirsi.

Sotto questo profilo il suo abbandono costituisce una perdita di valore, non soltanto in termini di identità territoriale, ma anche economico. Quale risposta può dare e da il PTR e il Piano di settore a questo problema ?

L' utilizzo nell'ambito di una rete a servizio della mobilità turistica potrebbe essere una parziale risposta, ma non può ridursi a fenomeno folkloristico estemporaneo, necessita una strategia di maggior respiro che ipotizzi nuovi vettori, nuove capacità di trasporto, nuove fermate in linea che rendano il servizio più flessibile e ne riducano la rigidità tipica del trasporto su ferro e nuove connessioni con la mobilità su gomma di ultimo miglio, unitamente ad incentivi per l'utenza che ne possano promuovere la fruizione diffusa, convertendo ad essa modelli culturali che da essa si sono progressivamente allontanati.

Non ci pare che il PTR affronti il tema, né che il livello locale di governo territoriale sia il più idoneo per affrontarlo e risolverlo.

Nel PTR si auspica in più punti il riequilibrio modale tra gomma e ferrovia.

Non sembra però esistere una reale volontà di intervenire a favore della ferrovia.

Ad esempio, nelle tavole della conoscenza non risulta esserci nemmeno una ricognizione delle dotazioni ferroviarie della Regione che descriva in maniera esaustiva il traffico passeggeri (stazioni e loro servizi, linee attive e con quanti treni, posti disponibili, linee chiuse, linee dismesse, ecc.).

Lo stesso per il trasporto merci: manca ad esempio una ricognizione delle aree industriali o singole ditte dotate di raccordo ferroviario e lo stato in cui si trova (descrizione, tipo di utilizzo, se in uso o in disuso e in questo caso come si può ripristinare).

Si richiede che nelle norme di attuazione per realizzare eventuali nuove aree industriali ci sia l'obbligo di trovarsi in prossimità della rete ferroviaria esistente e di dotarsi di un raccordo ferroviario.

Vorremmo anche esemplificare: l'area vercellese - capoluogo e piccoli centri, è caratterizzata da un accentuato pendolarismo verso Torino e verso Milano. Negli ultimi anni il servizio ferroviario è peggiorato (riduzione dei treni, ritardi, affollamento delle carrozze). In occasione del rinnovo degli accordi con Trenitalia occorrerebbe rivedere e implementare il servizio ferroviario regionale e interregionale, recuperare la direttrice Vercelli/ Casale con l'elettrificazione sia a fini pendolari che a fini turistici, collegando le due città molto importanti dal punto di vista culturale e per quanto riguarda la direttrice Torino direzione nord, riaprire al servizio, riammodernata nella sua capacità e velocizzata, la linea Arona/Santhià quale esempio di connessione tra territori diversamente lontani tra loro e scarsamente serviti.

Non ci pare che il PTR affronti il tema.

Un altro settore in rapida evoluzione è quello delle piccole attività commerciali.

Il settore, dopo la concorrenza della grande distribuzione subisce quella del commercio online.

I piccoli negozi chiusi e lasciati vuoti sono sempre di più, prima nei paesi ora anche nelle città più grandi. Parliamo di migliaia di metri quadri di spazi commerciali inutilizzati in continuo aumento.

Il PTR dovrebbe monitorare il fenomeno e favorire il riutilizzo. Non ci sembra che il pluriuso dei piani terra sia la soluzione.

### **Turismo:**

Altro esempio che vorremmo portare in attenzione è quello della nuova politica per le aree turistiche alpine dove la crisi climatica rischia concretamente di mettere in discussione il modello che ha informato molti dei decenni ormai trascorsi. Ebbene, ogni ipotesi di nuove stazioni turistiche invernali basate sul modello di turismo industriale di massa dovrebbe essere abbandonata. Ci sembra che il PTR contenga obiettivi specifici in tal senso, ma vi sono progetti, non definitivamente abbandonati, solo accantonati, quale "Devero Avvicinare le Montagne" che rappresentano un modello superato, da contrastare, non da blandire. Ma allora chi prevarrà? un PTR affidato nella sua attuazione agli Enti Locali che hanno sposato quel progetto al punto di stringere un accordo territoriale con il proponente industriale o cos'altro?

Sono domande legittime che richiedono risposte coerenti e conseguenti da parte dell'Ente Regione, diversamente l'equivoco permane e si perpetua.

### **Borghi:**

Un altro tema cruciale rimane quello dei borghi minori, siano essi montani, con le loro problematiche specifiche, siano essi quelli di pianura.

Il calo demografico, ma non solo, li ha trascinati verso una marginalità abitativa e ha generato diffusi fenomeni di degrado edilizio.

Anche in questo caso si indicano obiettivi specifici, ma il modello applicativo prescelto per il PTR rischia ( anzi in questo caso non rischia, è una certezza) di arrivare troppo tardi.

Il degrado genera degrado, l'abbandono induce a nuovi abbandoni, la perdita di funzioni si accompagna alla perdita di altre funzioni. Alla fine i paesi e i borghi della tradizione regionale diventano fantasmi, contenitori vuoti.

Occorre sì censire nuovamente il patrimonio storico, rifare la fotografia dell'esistente perché occorre conoscere per assumere decisioni coerenti, ma il fine da perseguire deve essere la ricostruzione delle comunità degradate.

Laddove e quando si è voluto, in nome dell'emergenza, sostituirsi, con norme derogatrici di dubbia valenza costituzionale, anche ai governi locali, lo si è fatto. Non chiediamo di fare la stessa cosa, ma di assegnare ai governi locali impegni effettivi e cogenti sul tema della conservazione dei centri storici minori, della loro rivitalizzazione e del ripopolamento abitativo.

In questo la Regione deve fare la sua parte, mettere anche risorse importanti, facendo leva anche sui fondi per la coesione, incentivare in maniera selettiva e non diffusa il

reinsediamento abitativo alpino, che non deve essere un obiettivo episodico, ma assumere valenza preminente, premiare il recupero conservativo del patrimonio edilizio, privato e pubblico, abbandonando la politica urbanistica delle deroghe, finalizzandolo alla qualità degli interventi, migliorare attraverso investimenti sul capitale umano, la capacità di accoglienza turistica che essi possono esprimere, diventando così attrattivi e non solo per l'utenza turistica, ma anche per una nuova residenzialità, recuperando servizi delocalizzati, privilegiando il completamento della connessione alla rete.

Temi non rinviabili, men che meno da affidarsi alla spontanea adesione degli attori istituzionali locali, ma guidati, promossi e incentivati da una regia regionale attenta e sollecita.

Non ci pare che il modello applicativo del PTR lo consenta.

### **Consumo di suolo/energie alternativa:**

- Assolutamente attuali sono i temi del consumo del suolo e delle energie alternative, (ora divenuti tra loro connessi), siano i sistemi produttivi piuttosto che quelli di stoccaggio.

Anche in questo caso il modello prescelto per l'applicazione del PTR diventa limitante in termine di velocità di attuazione, ma anche di garanzia di sua attuazione.

Sebbene in tutto il documento ovvero nella Relazione illustrativa, venga citato innumerevoli volte il cosiddetto “sviluppo sostenibile” poi di fatto a livello pratico non vengono affrontate le adeguate norme per dare un riscontro effettivo e non solo teorico. È questo il caso appunto del consumo di suolo, che ormai, a livello di normativa europea presenta innumerevoli studi e proposte, mentre in questa variante al Ptr si parla ancora della possibilità di trasformazione del “3% di superficie urbanizzata per ogni quinquennio”, quando ormai è riconosciuto al suolo il carattere di risorsa non rinnovabile in quanto produttore di vari servizi ecosistemici di fondamentale importanza per la vita dell'uomo. Di conseguenza non si accenna neanche ad un'espressa legge sul consumo di suolo, ai fini di normare azioni di mitigazione e soprattutto di compensazione dovute agli interventi di trasformazione urbanistica del suolo che ne provocano l'impermeabilizzazione e quindi la distruzione dei suddetti servizi ecosistemici.

Il tema del consumo del suolo, seppur strategicamente importante, è demandato ancora una volta ad una normazione legislativa futuribile, mentre ora rimane assegnato nella sua attuale incerta e debole definizione a soglie quinquenali di ulteriore consumo di suolo agricolo da parte della pianificazione locale (peraltro la norma contenuta delle NtA non ha neppure carattere prescrizionale), diventando paradigma di una mancata piena coscienza da parte dei decisori pubblici della sua importanza .

Ove fosse risolutamente affrontato, mediante una vigorosa e rigorosa novazione legislativa, a ben vedere, esso sarebbe la chiave stessa di risoluzione di tanti dei problemi di natura urbanistica che le direttive e gli indirizzi hanno declinato, ma che,

in assenza di una legislazione coerente e pregnante, rimaranno per lo più inattuati o attuati con una tempistica francamente inaccettabile.

Ricucitura dei territori sfrangiati da espansioni edilizie lineari, fratture delle separazioni costruito/non costruito, ricomposizione di nuclei urbani, decostruzioni di realizzazioni edilizie improprie, recupero edilizio dei centri storici, ricollocazioni di siti produttivi, recupero di aree libere degradate e in abbandono... la serie potrebbe continuare, troverebbero nella limitazione rigorosa del consumo/utilizzo di nuovo suolo, la ragione prima per essere attuati, spostando verso quei fini le risorse economiche private diversamente liberamente orientate verso occupazioni di nuovi spazi.

La limitazione, per non dire l'azzeramento del consumo di nuovo suolo agricolo sarebbe dunque, a nostro giudizio, la chiave di volta per una riconversione urbanistica capace di affrontare il tema del rammendo di un territorio, indirizzando risorse verso lo scopo.

Il rinvio del tema, assegnato da un lato alla non attuazione da parte della pianificazione locale e dall'altro segnato dalla mancanza di una normazione legislativa è, ancora una volta, il sintomo della debolezza pianificatoria che il PTR rileva.

Problema solo in apparenza diverso, ma in realtà per alcuni aspetti parallelo al primo è quella della riconversione energetica e delle nuove fonti rinnovabili. Se non governata con strumenti adeguati, la ricerca di nuove fonti di produzione e stoccaggio può diventare ( ve ne sono già diversi segnali) una nuova corsa all'occupazione di terre libere. L'agro-foto-voltaico sembra poi stia diventando la chiave di soluzione attraverso la quale territori oggi vocati anche a produzioni pregiate e inserite in un ambiente e un paesaggio di qualità, potrebbero subire una cosmesi radicale sostenuta da ragioni "ambientali", persino "ambientaliste".

Sul tema la nostra Associazione non consente ambiguità, l'indicazione è quella di privilegiare in assoluto le coperture industriali quali luoghi per la produzione di energia. Ve ne sono di importanti e sotto utilizzati, pensiamo a Mirafiori o all'ex Olivetti di Scarmagno, ma ve ne sono innumerevoli. L'auspicio è dunque che la Regione non solo nel PTR, ma anche con una legislazione avanzata affronti il problema in maniera rapida e risoluta, ponendo nei casi residuali di consenso a forme di agrofotovoltaico, l'onere di prestare idonee garanzie a carico degli attuatori affinché assicurino nel tempo il permanere delle attività agricole accanto a quelle energetiche, sanzionando con l'onere della rimozione degli impianti il mancato rispetto.

### **Aree protette e parchi**

Il PTR ha espressamente rinunciato ad individuare obiettivi fisici in carico all'Ente Regionale medesimo, ma vi sono politiche che spettano alla sua esclusività, non demandabili ai livelli inferiori di governo dei territori. Il tema dei Parchi Regionali è uno di quelli.

Avremmo voluto e vorremmo che l'Ente Regionale avesse indicato all'interno del proprio PTR alcuni obiettivi specifici finalizzati ad allargare gli ambiti di tutela di territori pregiati e da privilegiare.

Ne proviamo ad indicare alcuni:

E' auspicabile l'istituzione del parco regionale dell'asta del fiume Sesia, (Italia Nostra anni fa aveva presentato all'allora Assessore Regionale il progetto ed una pubblicazione) inglobando il parco esistente della Alta Val Sesia, il parco di Albano vercellese e la confluenza Po- Sesia a Frassineto Po.

Così come proponiamo la formazione del Parco Regionale delle terre d'acqua delle Grange di Lucedio che incorpori l'area risicola al centro della quale si individua il sistema di Lucedio. Sintesi di Storia risorgimentale e storia dell'economia agricola incentrata sulla figura di Cavour che trova in Lery Cavour le tracce del suo passaggio. Un contributo alla storia Italiana oltre che all'unicità di un territorio che nel panorama dell'agricoltura non solo Italiana, ma Europea non ha imitazioni e che sarebbe un merito e un pregio di qualunque Governo Regionale prendere in considerazione e perseguire per la sua completa tutela e valorizzazione sotto ogni profilo. Lo auspichiamo fortemente.

Nel contempo a Vercelli indichiamo la riqualificare il Parco Korczak, come lungosesia in parte urbanizzato dalla confluenza Sesia – Cervetto al ponte stradale e successivamente dal ponte stradale al ponte ferroviario ed oltre fino alla confluenza Cervo- Sesia.

Sono solo esempi, ma significativi

**Non è certamente tutto quello che avremmo potuto e voluto osservare, ma come già premesso il tempo assegnato e le competenze che avrebbero dovuto essere coinvolte non ci consentono, al momento, un maggior approfondimento e confronto.**

**Auspichiamo che il Consiglio Regionale voglia aprire un tavolo di audizioni prima di passare all'esame in aula per il voto definitivo. Sarebbe un momento di reale partecipazione e di confronto democratico, rispettoso anche del principio della copianificazione che come associazione di tutela ambientale chiediamo sia attuato.**

Per il Consiglio Regionale di Italia Nostra Piemonte

la presidente Adriana Elena My





Spett.le

Regione Piemonte

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio

Alla c.a. Del Responsabile di Procedimento Ing. Salvatore Scifo

[Valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:Valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

[pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: Revisione del Piano territoriale regionale (Ptr) – Luglio 2024

A nome del Movimento Valledora, invio le allegate osservazioni.

Distinti saluti



Data 12.8.2024

### Osservazioni

#### **In generale per il Piano Territoriale Regionale:**

- è opportuno che nelle norme di attuazione venga modificato l'Art. 24 (Il territorio rurale e le aree agricole) con l'introduzione di limiti più stringenti al consumo di suolo agricolo a livello comunale, in particolare per le attività estrattive, che sia immediatamente operativo, senza attendere, come previsto dal PTR, la modifica dei Piani Territoriali Provinciali. Riteniamo che il limite del 3% (peraltro superabile) di ampliamento su base comunale ogni quinquennio, attualmente indicato, sia eccessivo e non possa porre un significativo e efficace limite all'utilizzo della risorsa suolo, specie se viene applicato senza verificare quanto è già stato consumato o comunque utilizzato.

E' auspicabile che vengano introdotti ulteriori limiti all'installazione di impianti particolarmente impattanti al fine di tutelare l'ambiente circostante:

1. deve essere introdotto il concetto di 'fattore di pressione' al momento mancante nell'attuale stesura di Piano Territoriale per evitare pericolosi concentrazioni di impianti in una zona ristretta con il sommarsi degli impatti e il conseguente moltiplicarsi degli effetti sull'ambiente, sugli abitanti e sulle opportunità economiche dell'area,
  2. le distanze tra gli impianti e le aree residenziali o comunque le abitazioni devono essere adeguate a eliminare le spiacevoli ripercussioni per i cittadini, si suggerisce un minimo di 500 metri.
- per quanto riguarda l'Art. 31 (Contenimento del consumo di suolo) risulta necessario, oltre al limite prima richiamato, vincolare gli interventi di ripristino ambientale post-scavo in modo da tutelare l'aspetto paesaggistico delle aree sottoposte a attività estrattive, nonché il divieto per l'installazione di discariche.
  - L'impostazione del Piano Territoriale non prevede prescrizioni immediatamente efficaci si limita a proporre obiettivi che dovranno essere raggiunti attraverso i piani Provinciali e comunali. Ciò comporta il differimento delle azioni di molti anni o addirittura decenni e può essere problematica l'effettiva applicabilità specie delle situazioni in cui gli interventi di tutela sono più urgenti.
  - Il Piano, pur avendone la possibilità, (Vds. Norme di attuazione, pag 7: [4] *Per particolari e definite aree, la Regione può individuare l'esigenza di approfondimenti da realizzare con la redazione di specifici progetti territoriali; l'individuazione delle aree da assoggettare ad approfondimenti è definita dal PTR o dalla Giunta regionale.*) non contiene l'individuazione delle situazioni territoriali più critiche in modo da predisporre il relativo piano di tutela e salvaguardia. Appare poco credibile che in Piemonte non vi siano situazioni di questo tipo e ci permettiamo di suggerirne una: l'area della Valledora.

#### **In particolare per la situazione dell'area Valledora:**

L'area si trova situata nei Comuni di Cavaglià (BI), Santhià, Tronzano Vercellese, Alice Castello e Borgo d'Ale (VC).

Si fa notare che nella Tavola B (sostenibilità ambientale, efficienza energetica) non presenta

una situazione esaustiva dell'area:

- non sono citate tutte le discariche
- non sono citati tutti gli impianti di trattamento rifiuti
- non è riportata l'esistenza delle attività estrattive.

Forniamo l'elenco degli impianti presenti nell'area Valledora al fine di caratterizzare il contesto ambientale già ampiamente compromesso:

a Cavaglià:

- 3 attività di cavazione inerti con cave in essere (Green cave, Valledora, Bettoni) e con ripristini in larga parte disattesi,
  - 1 cava esaurita in fase di ripristino con una richiesta di riutilizzo come sede di impianto fotovoltaico,
  - un impianto di bioessiccazione di RSU,
  - una discarica per rifiuti urbani (ASRAB) e una per i rifiuti Speciali (A2A Ambiente) entrambe esaurite,
  - un impianto di selezione della plastica (A2A Ambiente),
  - un impianto di produzione CSS (A2A Ambiente),
  - un impianto di produzione SRA (Secondary Reducing Agent. A2A Ambiente ),
  - un impianto di produzione sacchetti di plastica (A2A Ambiente),
  - un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano e compost,
  - una discarica per rifiuti inerti,
- (è stato al momento respinto il progetto di un inceneritore);

a Alice Castello:

- 2 discariche per rifiuti urbani + assimilabili,
- 1 bonifica delle precedenti discariche a tutt'oggi senza esito,
- 2 cave esaurite, parzialmente rinaturalizzate spontaneamente,
- 2 richieste di attività estrattive in fase di esame (Gold Cave e ATI Green cave-Guala), 1 richiesta di ampliamento di cava in fase di pre-istruttoria (Valledora),
- una discarica per rifiuti inerti;

a Santhià:

- una cava recentemente ampliata;

a Tronzano Vercellese:

- varie cave di cui una con falda esposta di cui una raggiunge la profondità di – 47 metri dal piano campagna;

a Borgo D'Ale:

- una discarica di materiale inerte posta in una cava.

E' del tutto evidente che la situazione dell'area non viene compiutamente rappresentata dalle tavole allegate alla relazione che fornisce, in più, i parametri di pressione riportati alla superficie dell'intero AIT.

La situazione ambientale della Valledora è grave, fattori di degrado e inquinamento come le discariche si sommano alle vaste aree estrattive che finora non hanno indotto che a scarse misure di salvaguardia (il divieto di installazione di discariche).

Le richieste per introdurre delle misure più incisive nella tutela dell'area sono state innumerevoli:

- lo Studio del 1994 eseguito dal Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino, in cui, già all'epoca, si prevedeva la diminuzione del valore strategico della risorsa idrica sotterranea, perdita del potenziale utilizzo di un campo pozzi, rischi per

le captazioni potabili a valle e i rischi della trasformazione delle ex cave in discariche, costi pubblici per le operazioni di monitoraggio, l'esigenza di predisporre un piano di recupero complessivo dell'area (vds. Allegato 1).

- Lo Studio, eseguito dalla stessa Regione Piemonte nel 2010 denominato '[Ipotesi piano strategico per la Valledora](#)', in cui si auspicava una inversione di tendenza nella gestione degli impianti esistenti,
- la [Relazione](#), eseguita nel 2012 dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture, sul territorio di Tronzano Vercellese, in cui si affermava, a proposito delle caratteristiche del suolo, che '*Tale grado di vulnerabilità porta a constatare come la risorsa idrica sotterranea sia estremamente vulnerabile ad agenti esterni.*' e che '*Quanto emerge dal presente lavoro evidenzia che la risorsa idrica sotterranea debba essere costantemente monitorata e tutelata, così da preservarne il suo grado di qualità per le generazioni future. A tal merito è indispensabile che siano idoneamente regolamentate tutte quelle attività che vanno ad incidere direttamente (captazioni a fini potabili o irrigui) e indirettamente (attività del settore terziario quali cave, fabbriche, ecc) sulla sua qualità.*'
- il '[Resoconto di Missione](#)' di alcuni parlamentari europei a seguito della visita effettuata nell'area Valledora nel 2018, in cui si raccomandava di prendere urgenti misure a tutela dell'area e dei suoi abitanti.

Tale drammatica situazione è riconosciuta dagli stessi estensori delle relazioni (vds. descrizione AIT 6): *Delicata è invece la situazione ambientale della Valledora, al confine con l'Ait di Vercelli, dove l'assenza di un'adeguata pianificazione complessiva del territorio ha comportato il proliferare di attività estrattive, industriali e di smaltimento rifiuti laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili.*

La compromissione territoriale viene ulteriormente confermata nella descrizione dell'AIT6 (Biella) e Ait 17 (Vercelli) :

*Con riferimento agli obiettivi di qualificazione ambientale, per la citata zona di compromissione della Valledora, occorre un'azione condivisa con l'Ait di Vercelli e gli Enti ai vari livelli di governo del territorio per conciliare la compresenza delle molteplici attività insediate nell'area con la tutela della salute umana e la salvaguardia delle risorse naturali, mitigando gli impatti negativi già prodotti e resolvendo i principali fattori di compromissione (riqualificazione urbanistica e ambientale, utilizzo razionale delle risorse giacimentologiche, verifica della sostenibilità ambientale degli usi in atto). Per tale area il Piano di Tutela delle Acque 2021 ha previsto, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, specifiche misure di tutela e recupero da inserire nei Piani territoriali provinciali, negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati e nel Piano Regionale delle Attività Estrattive.*

Non vengono previste azioni concrete o impegni cogenti per gli enti coinvolti e, in mancanza di tali presupposti, è quasi impossibile che si addivenga ad una inversione di tendenza nella gestione dell'area della Valledora, mettendo ulteriormente in pericolo la risorsa idrica sotterranea.

La compromissione territoriale, oltre a danni paesaggistici, è in grado di riflettersi sulla situazione sanitaria, come riportato nelle osservazioni dell'A.S.L. Vercelli nella valutazione del progetto dell'impianto di incenerimento, previsto in Valledora (al momento respinto):

matrici aria e acqua, hanno restituito dati di inquinamento assai interessanti. L'esposizione umana ai PFAS è principalmente dovuta all'ingestione di cibo o acqua contaminati. Diversi studi hanno dimostrato che i PFAS presentano per l'uomo effetti tossici; penetrati nell'organismo hanno un'emivita piuttosto lunga, andandosi ad accumulare preferibilmente nel sangue e nel fegato e possono provocare epatotossicità, immunotossicità, neurotossicità, patologie cardiovascolari e dell'albero respiratorio, alterazioni ormonali nella riproduzione e nello sviluppo. Già ampiamente dimostrati inoltre anche neoplasie renali e testicolari, malattia tiroidea, danni epatici e una serie di effetti sullo sviluppo a carico dei feti.

L'EFSA (European Food Safety Authority) ha recentemente stabilito una nuova soglia di sicurezza per le principali sostanze perfluoroalchiliche (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS), espressa come dose settimanale tollerabile di gruppo, di 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo alla settimana. Il crescente interesse per queste sostanze si può evincere anche dal fatto che, dal 12 gennaio 2021, è entrata in vigore la nuova Direttiva UE 2020/2184 per le acque potabili che contiene per la prima volta anche standard qualitativi che riguardano i PFAS. Le acque superficiali vengono invece normate in Italia dal D.lgs. 172/2015.

Ritornando alla fattispecie in essere, l'eventuale rinuncia da parte della Ditta proponente al trattamento dei fanghi non esclude il rischio di possibile riscontro di PFAS in atmosfera e successivamente nel suolo e nelle acque e pertanto la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) presentata dal proponente si considera non soddisfacente riguardo a una possibile risoluzione di tale criticità anche in considerazione della complessità dei profili di salute, dei profili socioeconomici e delle condizioni di giustizia ambientale dei Comuni del Vercellese contigui al territorio di Cavaglia in un contesto geografico già marcatamente condizionato da una scadente qualità ambientale e da preesistenti carichi inquinanti.

STRUTTURA: S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Tel. +39 0161 593016

RESPONSABILE I.F.: Dr. Onesimo VICARI

Tel. +39 0161 426722


Indirizzo: Largo G. Giusti, 13 - 13100 VERCELLI

E-mail: [sisp@asbuc.piemonte.it](mailto:sisp@asbuc.piemonte.it)

Documento firmato digitalmente in data 13/08/2024 a firma di 26

Pag. 2 di 3

Del resto anche ASL Biella aveva da tempo messo in guardia dall'eccessivo sfruttamento della Valledora, già nel 2012:



**A.S.L. BI**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**  
Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
[www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Il tetracloroetilene è un prodotto chimico utilizzato anche nell'industria tessile ed è in grado di penetrare nel terreno superando anche strati di cemento armato, pertanto anche la semplice trafilatura da parte di macchine utilizzanti detto composto può giungere ad inquinare la falda superficiale. Di più difficile comprensione è la modalità con cui l'inquinante abbia potuto raggiungere le falde profonde utilizzate dal campo pozzi di Gaglianico (poste tra i 68 e gli 80 metri di profondità). La spiegazione più plausibile, ma al momento non confermata, è che sia presente nella zona oggetto dell'inquinamento un pozzo multi-falda che mette in comunicazione la falda superficiale con quella profonda, tipologia proibita dalla Normativa vigente in materia ma ampiamente utilizzata sino agli anni '90. Lo Scrivente Servizio, in collaborazione con ARPA e Provincia di Biella, sta cercando riscontro a questa teoria cercando di identificare l'ubicazione di detto pozzo al fine, una volta individuato, di sigillarlo e impedire così l'inquinamento della falda profonda.

Si sottolinea che l'acqua erogata dell'acquedotto di Gaglianico è sempre stata potabile, in passato grazie all'effetto di diluizione degli altri pozzi in cui i solventi clorurati erano assenti o presenti in quantità modesta, attualmente grazie ai carboni attivi filtranti.

L'inquinamento da desetilatrastina e da desetilbutilastina riguardante il pozzo Monte Maggiore sito nel Comune di Cavaglia è stato individuato da circa 3 anni. Esso è dovuto con tutta certezza all'utilizzo di dette molecole utilizzate in agricoltura sino all'inizio degli anni 90. L'atrastina e la terbutilastina ed i loro metaboliti sono molto persistenti e la zona geologica ove insiste il pozzo Monte Maggiore è caratterizzata da una scarsa presenza di strati impermeabili a protezione della falda profonda. Inoltre nelle zone circostanti sono presenti industrie estrattive che diminuiscono ulteriormente lo strato protettivo geologico. Anche in questo caso si è provveduto a mettere in opera appositi filtri a carboni attivi che al momento attuale permettono di mantenere la potabilità dell'acqua erogata dal pozzo in oggetto.

**Fonti approvvigionamento idrico**

La possibilità di fornire fonti alternative di approvvigionamento nel territorio biellese è strettamente legata alla interconnessione tra le reti acquedottistiche. Il biellese vive attualmente una situazione che vede la presenza di quattro enti gestori (CORDAR, SII e Comuni Riuniti e CORDAR Valsesia) in diretta concorrenza tra loro, cosa che di fatto impedisce una corretta interconnessione tra le varie reti ex comunali. Lo scrivente Dipartimento della ASLBI ha da tempo individuato nell'interconnessione tra le reti un punto strategico per il corretto sfruttamento della

Riteniamo che la revisione del Piano Territoriale Regionale debba prendere atto e tradurre in prescrizioni efficaci tutto quanto già previsto negli studi precedenti, visto che lo stesso ha *'natura di indirizzo, inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socio-economico e territoriale e costituisce uno degli strumenti di attuazione delle Strategie Regionali in materia'*.

Come riportato nelle Norme di Attuazione (*Per particolari e definite aree, la Regione può individuare l'esigenza di approfondimenti da realizzare con la redazione di specifici progetti territoriali; l'individuazione delle aree da assoggettare ad approfondimenti è definita dal PTR o dalla Giunta regionale*) si richiede che tale procedura venga attuata al più presto per l'area Valledora, come già più volte sollecitato.

## Allegato 1

Università di Torino - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Dipartimento di Scienze della Terra

della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento, con probabile interessamento dei pozzi posti più a valle, come dimostrato nel corso dello studio, nel caso di introduzione nel sottosuolo di sostanze pericolose.

Ciò anche in considerazione del fatto che, oltre alle attività estrattive, sono presenti anche numerose discariche di varia tipologia secondo il D.P.R. 915/82 che potrebbero apportare, in casi accidentali, un ulteriore carico inquinante alla falda.

La particolare tipologia della attività estrattiva proposta (grandi dimensioni, notevole profondità, forme regolari, scarpate molto inclinate) e la vicinanza di siti di smaltimento dei rifiuti solidi indica in un loro ulteriore stoccaggio nella nuova cava la futura probabile destinazione per il recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva, senza che sia possibile valutare altre alternative.

In sintesi si osserva quanto segue:

- sottrazione di una vasta area ai possibili utilizzi prevedibili per il futuro nell'ambito della pianificazione comunale;

- diminuzione del valore strategico della risorsa idrica sotterranea, di attuale buona condizione quali-quantitativa, per incremento del degrado e del disordine territoriale;

- perdita del potenziale utilizzo dell'area come zona per la realizzazione di un campo-pozzi di interesse regionale per la presenza di troppi "centri di pericolo" nelle vicinanze;

della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento, con probabile interessamento dei pozzi posti più a valle, come dimostrato nel corso dello studio, nel caso di introduzione nel sottosuolo di sostanze pericolose.

Ciò anche in considerazione del fatto che, oltre alle attività estrattive, sono presenti anche numerose discariche di varia tipologia secondo il D.P.R. 915/82 che potrebbero apportare, in casi accidentali, un ulteriore carico inquinante alla falda.

La particolare tipologia delle attività estrattive proposta (grandi dimensioni, notevole profondità, forme regolari, scarpate molto inclinate) e la vicinanza di siti di smaltimento dei rifiuti solidi indica in un loro ulteriore stoccaggio nella nuova cava la futura probabile destinazione per il recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva, senza che sia possibile valutare altre alternative.

In sintesi si osserva quanto segue:

- sottrazione di una vasta area ai possibili utilizzi prevedibili per il futuro nell'ambito della pianificazione comunale;
- diminuzione del valore strategico della risorsa idrica sotterranea, di attuale buona condizione quali-quantitativa, per incremento del degrado e del disordine territoriale;
- perdita del potenziale utilizzo dell'area come zona per la realizzazione di un campo-pozzi di interesse regionale per la presenza di troppi "centri di pericolo" nelle vicinanze;


opere di maggiore impatto, come ad esempio l'eventuale trasformazione di cave in discariche,

- la delega alla collettività della risoluzione di problemi territoriali (come ad esempio il traffico veicolare) ed ambientali (come ad esempio il monitoraggio o il piano di recupero complessivo).

Per le ragioni sopra esposte si evince che esiste una rilevante problematica ambientale per la prosecuzione delle attività tuttora in atto nell'area esaminata, così come esposto dallo studio eseguito dal Dipartimento di Scienze della Terra e i documenti presentati in fase progettuale non affrontano in modo esauriente i problemi di recupero ambientale che anche la nuova attività comporterebbe.

In relazione a quanto evidenziato e in assenza di ulteriori elementi non appare possibile accettare l'attuale progetto della Società Valledora per l'apertura di una nuova cava in Comune di Cavaglià.

Torino 17/3/1994



Agg. 23/8/2024



**Forum Nazionale**  
**SALVIAMO IL PAESAGGIO**  
**DIFENDIAMO I TERRITORI**  
**WWW.SALVIAMOILPAESAGGIO.IT**

## **COORDINAMENTO PIEMONTESE**

### **Osservazioni**

**alla variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale (P.T.R.) vigente  
adottata con Delibera della Giunta regionale 3 giugno 2024, n. 4-8689**

In riferimento alla variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale (di seguito variante al P.T.R.) vigente (approvato con D.C.R. 21 luglio 2011 n. 122-29783), adottata con Delibera della Giunta regionale 3 giugno 2024, n. 4-8689 (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 13/6/2024), il Coordinamento dei Comuni piemontesi del Forum “Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori”, trasmettono le seguenti osservazioni.

### **Premessa di carattere generale**

Dalla lettura della Relazione di accompagnamento alla variante al P.T.R. vigente, si rilevano corrette e condivisibili analisi di lettura di quanto è avvenuto in questi ultimi anni nel sistema socio-economico regionale, governato dall'attuale modello di pianificazione, in particolare si sono evidenziati i fenomeni di “crisi”, con effetti rilevanti per la società, l'economia e le istituzioni, quali l'emergenza sanitaria e sociale connessa alla pandemia, la crisi energetica, il cambiamento climatico, nonché il fenomeno bellico russo-ucraino; effetti dei diversi fattori che hanno generato il susseguirsi di crisi del sistema economico nazionale e regionale ed hanno messo in discussione il “modello di crescita”, rendendo indispensabile l'evoluzione verso nuovi modelli basati sullo “sviluppo sostenibile”.

Dalla stessa Relazione si legge: “la crisi sanitaria e il cambiamento climatico hanno fatto emergere ulteriori importanti fattori di attenzione per il miglioramento della qualità della vita nelle città affermando, quali valori irrinunciabili per il benessere dei cittadini e dell'ambiente, la qualità dell'abitare, la disponibilità di spazi pubblici per le relazioni sociali e la convivialità, l'accessibilità di luoghi deputati alla vita all'aria aperta, ecc.” ed ancora “appare quindi sempre più evidente e ineludibile la necessità di ricalibrare le finalità della pianificazione e trasformazione del suolo, in coerenza con gli obiettivi dettati dalle iniziative internazionali ed europee e in relazione ai temi connessi alla riduzione della risorsa suolo, al suo degrado e agli effetti del

*consumo di suolo sul paesaggio e sui servizi ecosistemici”.*

*Ancora in particolare in riferimento alla questione del consumo di suolo “... si conferma la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali, unitamente alla criticità delle aree nell’intorno del sistema infrastrutturale, più frammentate e oggetto di interventi di artificializzazione a causa della loro maggiore accessibilità e anche per la crescente pressione dovuta alla richiesta di spazi sempre più ampi per la logistica” e poi “le conseguenze della progressiva riduzione della risorsa suolo sono anche economiche, e i “costi nascosti”, dovuti alla sua crescente impermeabilizzazione e artificializzazione degli ultimi 15 anni, sono stimati, a livello nazionale, in 8 miliardi di euro l’anno”.*

Tutte queste analisi e valutazioni, sembrano non essere però minimamente considerate, in quanto il modello di sviluppo che si evince dalle specifiche Norme di attuazione è sempre lo stesso e per nulla sostenibile, anzi, sotto alcuni aspetti, addirittura peggiore, basato sempre sul consumo del suolo, ma con anche l’introduzione di “disposizioni derogatorie e semplificatorie”, atte a “scardinare” le già blande disposizioni regionali, questo sul “solco” ed in attuazione delle disastrose disposizioni urbanistico-edilizie della passata legislatura regionale. Tutto questo peraltro in piena controtendenza, o meglio contrasto, con quanto recentemente introdotto in Costituzione all’art. 9 (in merito alla tutela dell’ambiente e nell’interesse delle future generazioni) e all’art. 41 (in merito all’iniziativa economica privata, che non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana); invece di tentare di dare una risposta organica alla non più rimandabile problematica del continuo e ininterrotto consumo di suolo (frenato solo in parte dalla crisi dell’edilizia) ed all’enorme quantità di “suolo prenotato” in pancia ai vigenti P.R.G. oggetto di previsioni sovradimensionate e non più attuali.

### **Art. 3. Caratteri della normativa**

- Al comma 2, non si comprende per quale motivo si sia prevista (come anche nelle N.d.A. del vigente P.T.R. approvato nel 2011) la definizione/esplicitazione del significato delle “prescrizioni”, visto che il successivo comma 3 precisa che il P.T.R. contiene esclusivamente “indirizzi” e “direttive”.

### **Art. 4. Rapporto tra P.T.R. e P.P.R.**

- Nel comma 3, “il P.P.R. riconosce le caratteristiche identitarie e paesaggistiche del territorio regionale ...”, si ritiene che tale concetto possa essere rafforzato attraverso la seguente integrazione “... anche previo il contributo delle Amministrazioni e delle Comunità locali”.

Il riconoscimento della compartecipazione istituzionale alla pianificazione è ribadito in alcuni articoli successivi ma in termini piuttosto burocratici, questa ipotesi di modifica ha, invece, un significato maggiormente “politico-culturale”.

### **Art. 7. Il P.T.R. e il governo del territorio ai diversi livelli**

- Oltre agli adeguamenti di tutta la strumentazione “sotto ordinata” di cui al successivo comma, il comma 7 rimanda ulteriormente, in modo indefinito, a non ben precisate “linee

guida”, peraltro di sola competenza della Giunta regionale che potrebbero addirittura riguardare tutte le disposizioni dell’articolato!!!

- Al comma 8, viene richiesto l’adeguamento (con molti e specifici approfondimenti) degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni al P.T.R., nella realtà solamente parte dei Comuni (quelli che hanno predisposto una variante generale o un nuovo P.R.G. dopo il luglio 2011) hanno provveduto al citato adeguamento, invece nessuna delle 8 Province dopo il luglio 2011, ha provveduto all’adeguamento del proprio strumento di pianificazione al P.T.R., con tutte le problematiche del caso, conseguenti al mancato approfondimento delle questioni delegate a detta scala. Si ritiene pertanto debba essere previsto o un termine perentorio per l’adeguamento di detti strumenti (provinciali e metropolitano), ma che difficilmente verrebbe rispettato, ovvero prevedere una nuova “forma” (ideale per i Comuni), quale quella di avere un unico “Piano territoriale regionale-metropolitano-provinciale” sviluppato ed approfondito su tutti i territori provinciali, approvato in copianificazione con le Province e la Città metropolitana, senza dover demandare a queste ultime i relativi approfondimenti/sviluppi e adeguamenti dei loro Piani territoriali, che come abbiamo visto in questi 13 anni non ci sono stati. In caso contrario i Comuni continueranno nella formazione ed approvazione dei loro Piani locali senza tutta una serie di dati, indicatori, indirizzi e direttive sovracomunali che certo non potranno sviluppare singolarmente a scala locale.
- Il comma 9 è apprezzabile, tuttavia appare pleonastico alla luce dei principi dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e delle disposizioni del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 (comma 3, art. 39). Appare peraltro una “indicazione comportamentale” rispetto invece ad una questione rigidamente già disciplinata; l’adempimento legislativo appare un pò derubricato. Sulla questione “trasparenza amministrativa” e in particolare sulla impugnabilità di qualsivoglia strumento urbanistico non pubblicato sul sito istituzionale segnalo al seguente link “*La perequazione nei piani regolatori generali comunali, prof. Paolo Urbani - 15/12/2016*” (minuto 1:21:30): <https://www.youtube.com/watch?v=ilUId8lavBw>  
Sulla questione, comunque, si ritiene vi sia abbondante letteratura, dottrina e forse giurisprudenza.  
A meno che con la locuzione “rendono disponibile la documentazione elaborata all’interno dei propri strumenti di pianificazione”, si volesse intendere una nuova forma di “pubblicizzazione” o “aggiornamento” su specifico sistema informativo territoriale ambientale regionale di cui non si è a conoscenza, nel qual caso andrebbe meglio esplicitato.

#### **Art. 8. Rapporto tra pianificazione territoriale e pianificazione di settore**

- In base al comma 1-ter, “*Rientrano all’interno della pianificazione territoriale i Piani d’area dei parchi naturali regionali; limitatamente al territorio del parco, i Piani d’area attuano il Quadro strategico del PTR e definiscono la disciplina di riferimento per la pianificazione sottordinata ai fini della tutela, gestione e valorizzazione del parco.*”; alla luce della legislazione in materia di Parchi riguardante natura ed effetti del Piano d’area, sembrerebbero esservi delle contraddizioni laddove tali piani da un lato assumano *valore di piano territoriale* (quindi, concettualmente, senza rilevanza conformativa) e dall’altro si *sostituiscano al P.R.G.* (quindi con effetto conformativo) (cfr. L. 394/1991 art. 12, comma 7, L.R. 19/2009 e s.m.i. art. 26, comma 1, D.G.R. 29/3/2024 n. 3-8364 Linee Guida regionali cap. 4.1). Occorre comunque prendere atto che l’eventuale eliminazione delle incongruenze normative va prioritariamente eseguita nelle fonti legislative di riferimento.

- Nel comma 3 riguardante i piani settoriali la frase “*devono essere coerenti*” viene sostituita con la frase “*dimostrare le coerenza*” con le indicazioni della pianificazione territoriale. Tale semplificazione del concetto di coerenza/conformità fra piano settoriale e territoriale appare comprensibile laddove i suddetti piani abbiano caratteri essenzialmente “programmatici” e quindi con impatti sul territorio approssimativi; invece essa non è condivisibile, e quindi va esclusa, quando risulta necessaria una verifica riguardante situazioni topografiche chiaramente identificabili, per esempio appare inaccettabile che il P.R.A.E. non sia sottoposto a puntuale verifica di coerenza con il P.P.R.

#### **Art. 9. Contenuti del Piano Territoriale Provinciale**

- Al comma 2, con la lettera m) si prevede che i piani provinciali e metropolitano debbano “*definire criteri per il dimensionamento del carico insediativo e soglie d’uso del territorio in coerenza con le direttive di cui all’articolo 31, fissando limiti di sostenibilità ambientale e territoriale*”. In merito, premesso che come più volte sostenuto, non sia più necessario prevedere nuovi consumi di suolo, ma si debba “lavorare” sul costruito e già urbanizzato, si ritiene che l’operazione del dimensionamento non debba essere demandata al livello provinciale/metropolitano, ma debba essere posta in carico al P.T.R., al fine di garantire l’omogeneità tecnica di un concetto “tecno-urbanistico” che non richiede una contestualizzazione provinciale (anzi addirittura a livello AIT, come da comma successivo), visto peraltro che successivamente all’approvazione del P.T.R. vigente nel 2011 nessuna delle 8 Province, ha provveduto a definire le soglie massime di previsione del consumo di suolo di cui al comma 8 dell’art. 31.

#### **Art. 10. Contenuti della pianificazione locale**

- Al comma 1, si indica che i piani locali (in sostanza i P.R.G.) debbono recepire gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del piano territoriale regionale e di quello provinciale o della Città metropolitana, in coerenza con quanto stabilito dalla “*legge regionale per il governo del territorio*”, oltreché dalla normativa nazionale, nella realtà, al momento il Piemonte non dispone di una specifica disposizione sul governo del territorio nel vero senso del termine, ma di una disposizione urbanistica di “prima generazione” (aggiornata e revisionata in modo sostanziale alcune volte) e di varie norme settoriali, quindi il richiamo alla L.R. 56/1977 e s.m.i. forse dovrebbe essere ancora mantenuto.
- Alla lettera a) del comma 1, si ritiene debbano essere chiarite le relazioni e le differenze fra il “*quadro strutturale*” e la “*relazione illustrativa*” del P.R.G. di cui all’art. 14 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (aspetto peraltro già presente nel P.T.R. vigente).
- Rilevato che nei circa 27 anni di adeguamento dei P.R.G. alla Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e poi al P.A.I. la variante di recepimento è stata sostanzialmente intesa come una sorta di “*tertium genus*”, cioè come una variante diversa dai piani urbanistici ordinari e preso atto quindi che sovente ci si è limitati ad una formale e automatica sovrapposizione del regime geologico su quello edilizio/urbanistico senza un ragionato adeguamento urbanistico (con evidenti flessibilità e discrezionalità gestionali), si suggerisce di modificare la lettera d) del comma 1, nel seguente modo “*l’attuazione alla scala locale del PAI e del PGRA attraverso la valutazione e la verifica delle condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico ed idrogeologico ~~anche rispetto alle previsioni del piano e le conseguenti modifiche alle previsioni insediative e all’impianto normativo del piano~~ secondo i principi di sostenibilità, sussidiarietà e adeguatezza*”.

- Alla lettera e) del comma 1, le questioni introdotte alle sotto-lettere e.5), e.6) ed e.7) si ritengono di fondamentale importanza per la formazione di un P.R.G., o una sua variante, ancorché le stesse così come inserire/previste (*"I piani locali ... e contengono: ... con particolare attenzione per: ..."*), rischiano di essere solamente delle indicazioni non prescrittive, forse servirebbe una formulazione più "vincolante".
- Alla sotto-lettera e.5) del comma 1, il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio dismesso e la riqualificazione del territorio fanno riferimento ad *"un rilevamento comunale"* che pur intuibile nella sua finalità (censimento del patrimonio edilizio esistente non utilizzato, sottoutilizzato e da recuperare), si ritiene debba essere esplicitato in quanto fa riferimento all'aggiornamento di una *"Banca dati regionale"* che non trova riscontro nelle presenti N.d.A. o in altre disposizioni.
- Alla sotto-lettera e.6) del comma 1, si ritiene che allo stato attuale non si possa più richiedere solamente un *"contenimento del consumo di suolo"*, ma si debba perlomeno pretendere un *"consumo di suolo pari a zero"*, come peraltro previsto (dal 2013) all'interno dell'art. 1 *"Finalità della legge"* della L.R. 56/1977 e s.m.i., in cui testualmente si recita: *"La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela, la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero ..."*. Questo anche perché l'indicato obiettivo (in relazione illustrativa) del *"consumo di suolo pari a zero per il 2050"*, si ritiene non più essere attuale, in quanto il *"Piano nazionale per la transizione ecologica"* (P.T.E.) approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (C.I.T.E.) l'8 marzo 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/6/2022 n. 138) e trasmesso dall'Italia all'Unione Europea, ha fissato detto obiettivo al 2030, allineandosi peraltro alla data fissata dall'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile.

#### Art. 11. La copianificazione

- Al comma 2, si rileva che la prevista (anche con il vigente P.T.R.) *"copianificazione, a tutti i livelli di piano"*, con il *"coinvolgimento di tutti gli enti"*, con una *"relazione fra gli enti fondata sulla collaborazione"*, con la *"partecipazione fin dall'impostazione del piano"* e con la *"condivisione del sistema delle conoscenze e della valutazione delle risorse del territorio"*, nella realtà si è attuata esclusivamente per alcune fattispecie di pianificazioni locali (nuovi P.R.G., varianti generali e varianti strutturali) e non sicuramente per le fattispecie di piani sovracomunali, ne è la prova la presente variante di aggiornamento del P.T.R., in cui non sono stati per nulla coinvolti i Comuni.
- Alla lettera c) del comma 2, si propone la seguente integrazione: *"la partecipazione fin dall'impostazione del piano per consentire la condivisione dei metodi, degli obiettivi ~~e degli strumenti~~ delle modalità e degli esiti conclusivi, la stessa è resa trasparente nel sito web dell'ente promotore dell'iniziativa urbanistica tramite il costante aggiornamento dei procedimenti;"*.
- In merito all'effettiva condivisione degli esiti conclusivi del procedimento di copianificazione (in cui non può non essere riconosciuto il ruolo determinate e vincolante della Regione) si prende atto, con un certo imbarazzo, che persistono ancora delle criticità; infatti, a fronte di un'apprezzabile attività collaborativa riscontrabile durante il procedimento che si conclude con le valutazioni espresse dagli enti partecipanti nella seduta conclusiva della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo, occorre rilevare che non vi è più l'opportunità di verificare la coerenza del successivo progetto definitivo. Troppe volte i pareri conclusivi offrono margini di discrezionalità attuativa che poi i Comuni

interpretano, inevitabilmente, secondo gli “interessi locali”. La richiesta di integrazione della lettera c) del comma 2 è proprio finalizzata a quel controllo finale che, purtroppo, non viene più svolto dalla conferenza di pianificazione.

#### **Art. 12. L'intercomunalità**

- Al comma 1, al fine di avere effettivamente (e non solo sulla carta) un efficace governo del territorio con i vantaggi delle pianificazioni intercomunali, si ritiene che la prevista facoltà di aggregazione (*“possono aggregarsi in ambiti di pianificazione intercomunale ricompresi all'interno di ogni AIT ...”*), debba diventare un “obbligo” con aggregazioni idonee effettuate direttamente dalla stessa Regione.

#### **Art. 14. La perequazione territoriale**

- Al presente articolo (già presente nella versione del P.T.R. vigente del 2011) viene previsto ed esplicitato lo strumento/principio della “perequazione territoriale”, introdotto poi con L.R. 3/2013 anche all'interno della L.R. 56/1977 all'art. 19-bis. Detto strumento si ritiene essere utilizzabile esclusivamente nei casi di “pianificazioni intercomunali” che forse anche per la loro facoltatività, non è stato per nulla utilizzato, o perlomeno non se ne ha notizia di un suo utilizzo, per questo motivo si ribadisce quanto già detto per il precedente art. 13 relativamente all'obbligatorietà delle pianificazioni intercomunali.
- Nel contempo, a proposito invece della “perequazione urbanistica”, ancorché non trattata nelle presenti N.d.A. ma comunque prevista nell'ordinamento regionale all'art. 12-bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., vista la diffusa incertezza sul suo utilizzo (che peraltro sta portando a sconcertanti retromarcie di esperienze in corso) occorrerebbe verificare l'esigenza di orientamenti operativi modulati in funzioni delle aspettative generate dalla perequazione, per esempio, con indirizzi (anche didascalici) rispetto all'articolazione del processo perequativo, in riferimento:
  - all'estensione spaziale e temporale del processo del trasferimento volumetrico;
  - alla gestione localizzativa (ed anche a quella economica) del trasferimento qualora la stessa non sia già predefinita dal P.R.G.;
  - a ipotesi perequative “minimali” legate all'esigenza di disporre ed attuare le aree a servizi ricorrendo a premialità ed evitando procedimenti espropriativi.

La questione potrebbe essere rimessa alle specifiche “Linee guida esplicative” di cui articolo art. 7, comma 7 delle N.d.A.; anzi è auspicabile che la Regione operi prioritariamente in tal senso.

#### **Art. 15. La Valutazione Ambientale Strategica**

- Al comma 7, si ritiene sia concettualmente discutibile che la materia “compensazioni” sia collocata solamente nell'ambito della V.A.S. dei relativi piani urbanistici comunali e nemmeno in tutti, alla luce dell'art. 35, di dubbia costituzionalità, della L.R. 7/2022 come modificato dall'art. 12 della L.R. 10/2024, mentre richiederebbe una maggiore considerazione nella trattazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione, in particolare del P.R.G. e della loro attuazione. Finora si è verificato come la collocazione delle compensazioni nel contesto parallelo e complementare del procedimento ambientale finisca per penalizzare il P.R.G. nel quale la questione sovente è solo sottesa e rimandata alla fase

gestionale dello stesso (si ricorda, in proposito, che il procedimento attuale richiede il contributo V.A.S. sui requisiti del Rapporto ambientale senza una conclusiva valutazione delle implicazioni dello stesso sulla proposta tecnica del progetto definitivo). Ovviamente ciò non esclude che le compensazioni siano poi efficacemente disciplinate, in termini qualitativi, dimensionali, localizzativi, ecologici, economici, ecc., in un successivo piano/programma/strumento; tuttavia, resta il fatto che il P.R.G.C., in questa condizione, non costituisce un trasparente e completo documento che si confronta con la questione del cambiamento climatico.

- Al comma 8, si ritiene che la localizzazione degli interventi compensativi, debba avvenire in aree già impermeabilizzate o ambientalmente compromesse e non come previsto “... *localizzazione degli interventi compensativi, devono essere preferite, ove possibile, aree già impermeabilizzate o ambientalmente compromesse* ...”; questo al fine di evitare che anche gli interventi compensativi vadano a consumare o compromettere suolo libero.
- Al comma 10, non si ritiene assolutamente congruo prevedere la “*monetizzazione delle misure compensative*”, perché vi è un difficile (se non impossibile) controllo della futura destinazione degli importi incassati, che peraltro se non utilizzati subito, dopo un po’ risultano solitamente insufficienti, per fare ciò a cui erano destinati, qualora si propenda per il mantenimento di detta “facoltà”, si riterrebbe congruo destinare dette monetizzazioni ad un capitolo di bilancio “vincolato”, con la precisazione che le opere che verranno realizzate con detti fondi, dovranno rispettare gli indirizzi di cui al precedente comma 8.

#### **Art. 16. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio**

- Alla lettera d) del comma 2, si nutre qualche dubbio sul termine “*controllo*”, in riferimento al consumo di suolo ed al contenimento della frammentazione e dispersione dell’edificato, forse sarebbe più idoneo indicare “il rispetto del consumo di suolo pari a zero ed al ...”, perché come già osservato per il precedente art. 10 allo stato attuale non si possa più richiedere e verificare il “*contenimento del consumo di suolo*”, ma si debba pretendere un “consumo di suolo pari a zero”.

#### **Art. 18. La riqualificazione ambientale delle aree urbane**

- Al comma 2, si conferiscono a Province e Città metropolitana compiti e deleghe molto importanti e gravosi (“... *definiscono, ... le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale*”), che difficilmente questi Enti riusciranno a svolgere stante il maggiore condizionamento esercitato dai Comuni; pertanto, si richiama quanto già proposto per l’art. 7, cioè lo studio di una nuova forma di unico “Piano territoriale regionale-metropolitano-provinciale” sviluppato ed approfondito su tutti i territori provinciali, approvato in copianificazione con le Province e la Città metropolitana, senza dover demandare a queste ultime i relativi approfondimenti ed adeguamenti dei loro Piani territoriali.
- Per il comma 4, si richiama quanto già osservato per il precedente comma 2.
- Al comma 5, si dovrà meglio chiarire la differenziazione tra le “infrastrutture verdi” e le “infrastrutture blu”, più volte richiamate all’interno delle N.d.A. (art. 9 c. 2, art. 16 c. 2, art. 20 c. 6, art. 27 c. 4, art. 29 c. 4 ed art. 31 c. 9).
- Alla lettera c) del comma 5, si nutre qualche dubbio sulla seguente locuzione: “... *ovvero aree gestite in modo sostenibile per scopi economici mantenendo la fornitura di servizi*”.

*ecosistemici*”, si ritiene che la stessa debba essere meglio esplicitata.

#### **Art. 19. I centri storici**

- Al comma 1-bis, si ritiene sicuramente corretto individuare con date e cartografie di riferimento, gli “agglomerati di carattere storico artistico di particolare pregio ambientale” di cui all’art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., ma non con le carte dell’I.G.M., in quanto le “tavole” sono in scala troppo ridotta, solitamente 1/25.000 e sulle stesse non si distinguono e differenziano i vari immobili; anche il Catasto c.d. “Rabbini”, ancorché rappresentato in scala congrua, non si ritiene idoneo, in quanto lo stesso, a quanto ci risulta, è stato redatto (negli anni 1858/1866) solamente in una parte del Piemonte (“circondari” della Lomellina, di Novara, di Pallanza, di Pinerolo di Susa, di Torino di Varallo e dell’Ossola). Si riterrebbe più congruo utilizzare le c.d. “mappe d’impianto” dell’attuale Catasto (anni 1900-1901 circa), in quanto estese a tutto il territorio regionale e redatte in scala congrua (1/2000 e 1/1000), dette mappe che però potrebbero non essere nelle disponibilità di tutti i Comuni, per tale motivo dovrebbe essere la Regione a “fare da tramite” per la messa a disposizione gratuita delle citate mappe catastali. Allo stesso comma 1-bis, andrà chiarita “quantitativamente” l’applicazione pratica della locuzione “... *la maggior parte degli isolati sia costituita da ...*”, anche perché questo comporterà sicuramente una verifica della perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico.
- Al comma 2, non si comprende per quale motivo sia stata eliminata la parte inerente “*alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio edilizio*” inerente agli strumenti di governo del territorio a ogni livello.
- Al comma 4, non si comprende per quale motivo sia stato totalmente eliminato il contenuto di cui alla lettera d), inerente “*la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l’individuazione di spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale*”, a meno che non si voglia ritornare a concentrare traffico e parcheggi nelle aree storiche.
- Al comma 5, si ritiene, in particolare per gli ambiti in questione, che i termini utilizzati per i vari interventi, debbano trovare una esatta “corrispondenza” normativa, evitando l’inserimento di termini aventi un significato non uniforme, tipo “rigenerazione”, al fine di evitare errate interpretazioni, a meno di non esplicitarne il significato nel presente articolato.
- Infine, preso atto che la filosofia normativa appare in continuità (salvo i necessari ammodernamenti) con quella ispiratrice dell’art. 24 della L.R. 56/1977, si pone il problema (affrontabile eventualmente con le Linee guida indicate dall’art. 7) di eventuali innovazioni metodologiche inerenti agli aspetti cognitivi e disciplinari dei centri storici, con riguardo particolare per quelli minori o marginali (montani e collinari). Occorre infatti che il rapporto fra le prospettive trasformatrici e i costi progettuali (analisi, progetto, normativa) non sia negativo e che, quindi, rappresenti un deterrente per le iniziative urbanistiche di recupero e rigenerazione. In tale logica è forse necessaria una semplificazione del complessivo pacchetto progettuale. Parallelamente è anche opportuno favorire una maggiore condivisione dal basso delle scelte normative affinché si pervenga ad una sintesi virtuosa fra la rigenerazione e la valorizzazione dei centri storici ipotizzando, senza imbarazzo, la possibilità di scostarsi un po’ dalle “comodità” del modello insediativo “urbano”.

**Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici**

- Per i commi 2, 3 e 6, si ribadisce quanto osservato per il comma 5 del precedente art. 19, relativamente all'utilizzo, per i vari interventi in detti ambiti, dei termini che hanno una esatta "corrispondenza" normativa, al fine di evitare errate interpretazioni.
- Al comma 7, in analogia a quanto previsto alla lettera m) - comma 2 del precedente art. 9), si prevede che il piano provinciale e metropolitano debba definire "*criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato*"; anche per detta disposizione oltre a premettersi che non risulta più necessario prevedere nuovi consumi di suolo, ma che ora si debba "lavorare" sul costruito e già urbanizzato, si ritiene che l'operazione del "dimensionamento" non debba essere demandata al livello provinciale/metropolitano, ma debba essere posta in carico al P.T.R., al fine di garantire l'omogeneità territoriale, visto peraltro che successivamente all'approvazione del P.T.R. vigente nel 2011 nessuna delle 8 Province, ha provveduto a definire modalità e criteri per il citato dimensionamento, ancorché previsto dal comma 8 dell'art. 31.

**Art. 21. Gli insediamenti per le attività produttive e per la logistica**

- Al comma 1-ter, le "*previsioni di nuovo insediamento o di ampliamento di aree per attività produttive, artigianali e di logistica*", in quanto solitamente attività che necessitano di ampie aree, si ritiene debbano essere localizzate "esclusivamente" e non solo valutare prioritariamente, in ambiti esistenti dismessi, da riordinare, riqualificare e rigenerare, al fine di non andare a consumare ulteriori terreni liberi
- Al comma 2, alla lettera f), si nutrono seri dubbi che possano esservi dei "*servizi di logistica sostenibile*" dal punto di vista ambientale.
- Al comma 3, per l'individuazione dei nuovi ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, vengono nuovamente richiamati i principi degli "accordi compensativi" e della "perequazione territoriale", introdotti con L.R. 3/2013 all'interno della L.R. 56/1977 all'art. 19-bis, ma utilizzabili esclusivamente nei casi di "pianificazioni intercomunali", che, come già osservato per i precedenti artt. 13 e 14, dovrebbero diventare obbligatorie.
- Al comma 3-bis, anche qui i termini "*preferibilmente localizzate*" e "localizzate preferibilmente", di cui alle lettere a), b) e c), legati alla pianificazione della logistica, per le stesse motivazioni di cui al precedente comma 3, si ritiene debbano essere sostituiti da "esclusivamente localizzate" e "localizzate esclusivamente".
- In conclusione, si ritiene che debbano essere previsti dei sistemi valutativi autorevoli e rappresentativi delle comunità locali, eventualmente istituiti *ad hoc*, che si esprimano sulla totalità delle implicazioni generate dalle strutture della logistica. Infatti, è ben noto che esse siano espressioni di entità economiche sovracomunali guidate da logiche localizzative improntate unicamente alla massimizzazione dei propri profitti nella totale indifferenza degli impatti sui territori. Non è più accettabile che le comunità locali siano costantemente ricattate da esagerate e improbabili promesse di ricadute sulla occupazione locale (Amazon di Orbassano insegna) o dall'ossessione amministrativa del "fare cassa".

**Art. 22. La rete commerciale**

- Al comma 1, nel primo periodo viene mantenuta la parte del testo vigente del 2011, che però nella realtà dei fatti, in questi anni, sembrerebbe essere stata totalmente disattesa: "*la*

*Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione territoriale della rete per migliorare la qualità dei servizi al consumatore, la produttività del sistema distributivo e la sua compatibilità con il contesto territoriale, insediativo e infrastrutturale ...*", forse servirebbe una profonda revisione/rifondazione della "politica commerciale", viste le enormi "devastazioni territoriali" realizzate in questo settore.

- Al comma 2-bis, si ritiene che la localizzazione delle aree commerciali, qualora necessaria debba riguardare "esclusivamente" e non solo prioritariamente, la rivitalizzazione ed il recupero delle aree dismesse, senza andare a compromettere ulteriore suolo libero.

#### **Art. 23. Le reti turistiche integrate**

- Al comma 6, alla lettera e), si ritiene che nuove previsioni insediative per la ricettività turistica, debbano arrivare "esclusivamente" dal riutilizzo/rifunzionalizzazione dell'esistente patrimonio edilizio, senza andare a consumare nuovo suolo libero per nuove edificazioni.
- Tenuto conto che l'articolo ha un carattere essenzialmente programmatico e non propriamente tecnico, ci si domanda, comunque, se esistano margini per approfondire quel particolare aspetto di natura formale e normativa (piuttosto sottovalutato dal punto di vista del rigore tecnico), rappresentato dal calcolo della "capacità insediativa residenziale teorica" e dei relativi servizi pubblici nei comuni turistici. La questione potrebbe eventualmente essere affrontata nelle "Linee guida esplicative" di cui all'art. 7, comma 7 delle N.d.A.

#### **Art. 24. Il territorio rurale e le aree agricole**

- Al comma 1, si ritiene che tra gli "obiettivi prioritari" del P.T.R., se effettivamente si vuole valorizzare il ruolo dell'agricoltura, debba essere inserita la "salvaguardia della risorsa suolo", sempre più limitata (in particolare quella agricola) e non riproducibile, perché non può esserci agricoltura di nessun genere senza suolo da coltivare.
- Al comma 2, alla lettera a), non si ritiene corretto prevedere tra gli obiettivi prioritari la conservazione e la salvaguardia solo delle "*produzioni di qualità*", tutte le produzioni agricole dovrebbero essere tutelate e poi chi decide cosa può essere ritenuto di qualità e cosa no? (il mercato, le mode, altro??); peraltro, questo non esplicitato criterio qualitativo potrebbe interferire o pregiudicare gli equilibri ecologici locali.
- Dopo il comma 7, si ritiene debba essere inserito un nuovo comma, ma come "direttiva", nella quale risultino consentiti gli interventi di trasformazione delle aree agricole, solo se a servizio delle attività rurali e solamente quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

#### **Art. 25. Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico**

- Al comma 3 lettera b), si ritiene superfluo prevedere l'"*impegno unilaterale d'obbligo*" (c.d. "atto di impegno") a non mutare la destinazione d'uso agricola (delle strutture e delle abitazioni), in quanto lo stesso è già richiesto dall'ordinamento regionale (art. 25 comma 7/a della L.R. 56/1977 e s.m.i.) per un tempo indeterminato, salvo accertate "cause di forza maggiore", quali morte, invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore (art. 25 comma 10 della L.R. 56/1977 e s.m.i.); peraltro lo stesso "atto" è previsto dalla citata norma in tutto il territorio agricolo e non solamente negli ambiti di notevole interesse ambientale e paesaggistico di cui al presente articolo.

**Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura**

- Al comma 3 lettera a), si ritiene che il termine “*limitare*” riferito alle trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, debba riguardare i soli interventi a servizio delle attività rurali e solamente quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
- Inoltre, in detto articolo andrebbe inserita un nuovo comma tra le “direttive”, in cui viene previsto che per detti territori, i Piani locali non possono prevedere mutamenti a favore di altre destinazioni, questo al fine di cercare di salvaguardare la risorsa “suolo agricolo”, sempre più limitata e non riproducibile.
- Al comma 5, anche qui, come per l'articolo precedente si ritiene superfluo prevedere l’*“impegno unilaterale d'obbligo”* (c.d. “atto di impegno”) a non mutare la destinazione d'uso agricolo (delle strutture e delle abitazioni), in quanto lo stesso è già richiesto dall'ordinamento regionale (art. 25 comma 7/a della L.R. 56/1977 e s.m.i.) per un tempo indeterminato, salvo accertate “cause di forza maggiore”, quali morte, invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore (art. 25 comma 10 della L.R. 56/1977 e s.m.i.).

**Art. 27. Le aree agricole periurbane**

- Al comma 1, non si condivide il “retropensiero” che sta dietro alle parti inserite, secondo cui le “aree agricole periurbane prossime alle zone urbane”, sono in sostanza compromesse (perse) e non più utilizzabili a fini agricoli e conseguentemente dovranno essere oggetto di una “*organica e funzionale organizzazione insediativa ...*”; se così fosse saremmo davanti a possibili/probabili ulteriori e grandi consumi di suolo libero agricolo, motivati dal voler “riordinare il territorio” con presunte riqualificazioni paesaggistiche, architettoniche e ambientali. In merito, si ritiene che buona parte del “disordine” delle aree agricole periurbane, derivi dal totale disordine con cui si sono ampliate le aree edificabili ai margini delle città/paesi; per cercare di limitare queste compromissioni, basterebbe prevedere una “direttiva” per i Piani locali per la riduzione/eliminazione di tutte le aree edificabili poste in adiacenza alle esistenti aree agricole, eliminando anche le c.d. “aree agricole di riserva” che vengono individuate dagli stessi Piani locali per “tutelate” le future espansioni edificatorie a discapito delle aree agricole.
- Al comma 4, a conferma di quanto osservato per il precedente comma 1 (retropensiero), alla lettera e) si recita testualmente: “*La pianificazione locale ... definisce azioni volte a: ... configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche ...*”.

**Art. 29. I territori montani**

- Al comma 4, alla lettera b), si ritiene che l'acronimo “NBS” (nature-based solutions), debba essere anche indicato come “soluzioni basate sulla natura”.
- Al comma 6, alla lettera a), viene previsto che la pianificazione locale “*definisce azioni volte a garantire ... il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi ...*”, anche qui più che contenere ulteriori sviluppi, bisognerebbe prevedere una riduzione/eliminazione di tutti le aree edificabili, in luogo del previsto contenimento.
- Rientrano nel contesto delle problematiche montane le precedenti osservazioni riguardanti

l'art. 19 relativo ai centri storici.

### **Art. 30. Lo sviluppo sostenibile**

- Al comma 1, non si comprende per quale motivazione sia stata eliminata la corretta definizione di sostenibilità della pianificazione territoriale (tratta dal c.d. Rapporto Brundtland pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo), cioè *“quando gli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione”*; forse solo perché mantenendola si sarebbe dimostrato che la stragrande maggioranza degli interventi in attuazione di un qualsivoglia piano non sono sostenibili, in quanto soddisfano le necessità della generazione presente, compromettendo la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità?
- Ai commi 5 e 6, è presente un generico rimando a strumenti settoriali quali la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico (SRCC) a cui non fanno seguito delle indicazioni sulle modalità di recepimento; questa carenza deve essere senz'altro evidenziata anche perché, allo stato attuale, non è possibile fare riferimento a preesistenti esperienze applicative riguardanti il legame deterministico *Cambiamento Climatico → P.R.G.* Si auspica che ulteriori aspetti applicativi siano forniti tramite le “Linee guida” di cui al comma 7 dell'art. 7 delle N.d.A.

### **Art. 31. Contenimento dell'uso del suolo**

- Al comma 4, si rileva che in base alle modifiche di cui alla presente variante, gli strumenti per il governo del territorio, in primis i P.R.G., non hanno più come obiettivo strategico *“la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo”*, ma *“la tutela e la conservazione del suolo e dei servizi ecosistemici connessi, il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo”*. Ancora allo stesso comma 4 si parla di *“progressivo raggiungimento dell'obiettivo del bilancio di consumo di suolo pari a zero”* in coerenza con le politiche dell'Unione Europea, dimenticandosi però di indicare che il “Piano nazionale per la transizione ecologica” (P.T.E.), approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (C.I.T.E.) l'8 marzo 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/6/2022 n. 138) e trasmesso dall'Italia all'Unione Europea, ha fissato l'obiettivo di giungere a un consumo netto pari a zero entro il 2030, allineandosi alla data fissata dall'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile.
- Al comma 5, si ritiene che le indicate *“politiche volte a contenere il consumo di suolo e a migliorare la sua funzionalità ecosistemica ...”* debbano essere definite in modo rigoroso con il presente strumento e non rimandate ad una non ben definita “pianificazione e programmazione settoriale”; nel contempo non si ritiene sia più periodo per “contenere il consumo del suolo”, ma si debba arrestare, bloccare questa continua “emorragia” di terreni liberi. Dal raffronto dei dati sul “monitoraggio del consumo di suolo” della stessa Regione Piemonte, tra il 2008 (prima edizione 2012) ed il 2021 (ultima edizione 2022), il consumo di suolo è passato da 182.112 ettari (pari al 7,20%) a 190.897 ettari (pari al 7,52%), con un incremento del consumo di suolo di 8.785 ettari (87.850.000 mq.), equivalenti a ben 12.304 campi di calcio di serie A!!!
- Al comma 6, alle lettere a) e b), viene indicato che la pianificazione locale debba garantire *“un uso parsimonioso del suolo”* e *“limitare il consumo di suolo”*, anche qui si ritiene non

sia più periodo per “usi parsimoniosi” o “limitazioni” al consumo del suolo, ma si debba cercare di arrestare questo fenomeno.

- Al comma 7, si indica che la Giunta regionale predispone criteri e metodologie per il controllo e “il contenimento del consumo di suolo ...”, anche qui si ribadisce non sia più periodo per il “contenimento”, ma si debba cercare di arrestare il prima possibile il consumo del suolo.
- Al comma 8, ancorché nessuna delle 8 Province dopo l’approvazione del P.T.R. del luglio 2011 abbia dato seguito ad adeguamenti, approfondimenti o aggiornamenti, inspiegabilmente si conferma la previsione del vigente P.T.R., in cui il piano provinciale e metropolitano “*definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni*”; in merito, come più volte sostenuto, si ritiene non sia più necessario prevedere nuovi consumi di suolo, ma si debba esclusivamente “lavorare” sul costruito/urbanizzato, definendo invece una riduzione/eliminazione delle previsioni edificatorie in pancia ai vigenti P.R.G. (stimabili tra circa il 6% e l’8% del territorio regionale). In ogni caso l’operazione della definizione delle soglie (di riduzione), si ritiene non debba essere demandata al livello provinciale/metropolitano, ma debba essere posta in carico al presente P.T.R., eventualmente in modo congiunto con le Province e la Città metropolitana.

Allo stesso comma 8, non è inoltre chiaro lo stralcio del richiamo alla coerenza con le previsioni del P.P.R.

- Al comma 9, la lettera a) risulta essere la “direttiva” più disattesa dalla pianificazione locale in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e relative varianti, in quanto nella stragrande maggioranza oltre a non dimostrarsi l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, non viene mai effettuata una seria valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare, il tutto invece necessario ed indispensabile al fine di poter prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
- Al comma 10, non si ritiene accettabile l’inserimento con cui la percentuale della soglia massima di consumo di suolo consumo ora si conteggi esclusivamente sulle aree a destinazione agricola (facendo salve tutte le previsioni edificatorie con altre destinazioni, ancorché non edificate), in quanto è consumo di suolo tutto ciò che ad oggi non è impermeabilizzato, a prescindere dalla sua destinazione urbanistica. Inoltre, come già si osservava prima non è più periodo per prevedere nuovi incrementi percentuali di suoli da urbanizzare (percentuale peraltro molto alta), anzi bisogna individuare riduzioni/eliminazioni delle previsioni edificatorie dei vigenti P.R.G.
- Al comma 11, le modifiche apportate comportano ulteriori e non congrue possibilità di superamento della già molto alta percentuale di consumo del suolo quinquennale, non solo più per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, o in caso di interventi di livello sovralocale per il tramite di specifici accordi, ma ora anche per ampliamenti di attività economiche che non possono essere localizzati altrove!!!
- Al comma 12, come non bastasse tutto quanto previsto ai precedenti commi 10 (aumento del 3% con anche la modifica del metodo di conteggio) e 11 (possibilità di sfioramento del 3%), si sono introdotte alcune fattispecie di consumo di suolo che non contribuiscono al calcolo del 3%, quali la “*rilocalizzazione di previsioni vigenti non attuate, comprensive di quelle in contrasto con nuovi vincoli o limitazioni alle trasformazioni*” ed addirittura “*la deimpermeabilizzazione compensativa di nuove previsioni con bilancio di impermeabilizzazioni pari a zero*”; in sostanza si può continuare a consumare suolo agricolo fertile e quando va bene lo si “compensa” semplicemente con una deimpermeabilizzazione

di pari superficie!!! In particolare, non è comprensibile perché la rilocalizzazione di previsioni vigenti non attuate (rilocalizzazione che non costituisce un automatismo ma deve trovare giustificazioni solo in esigenze sociali attuali) debba godere di un trattamento di favore (esclusione dal conteggio del consumo suolo) quando è noto che la giurisprudenza ha sempre escluso, nella fattispecie, la maturazione di “*diritti edificatori acquisiti*”. Tale favore appare inoltre palesemente illogico quando viene concesso ad aree che nel P.R.G. vigente non risulterebbero più edificabile a causa di sopraggiunte limitazioni (ope legis oppure a seguito di previsioni sovraordinate).

#### **Art. 32. La difesa del suolo**

- Il comma 8, si ritiene debba essere riformulato perché non è pensabile scrivere che “*la pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti ... o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico*”, in dette aree bisogna essere tassativi, non si deve prevedere di insediare/realizzare nulla, anzi le strutture a rischio andrebbero rilocalizzate; invece lo stesso comma al secondo periodo “*apre una porta/lascia un appiglio*” per andare ad edificare anche in detti ambiti con fantomatiche “*verifiche di compatibilità*” solitamente fatte fare a cura dello stesso soggetto interessato e controllate da nessuno (“*potrà esserne eventualmente consentita l'ubicazione qualora, a seguito della verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità definite dal PAI e dal PGRA, ne emergano i presupposti*”).

#### **Art. 35. La tutela delle risorse idriche**

- Al comma 6, alla lettera e), si ritiene che l'acronimo “NBS” (nature-based solutions), debba essere anche indicato come “soluzioni basate sulla natura”.
- Il comma 7 si ritiene debba essere ricompreso all'interno delle “direttive”, in quanto tratta disposizioni inerenti alla tutela quali-quantitativa e dell'uso razionale delle risorse idriche di cui al Piano di tutela delle acque, a cui si debbono adeguare le pianificazioni ed i regolamenti edilizi comunali.

#### **Per contatti:**

